Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 24 settembre 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508I

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

Regione Molise

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 262 DEL 24 SETTEMBRE 1980:

LEGGE 20 settembre 1980, n. **574.**

Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Norme per la restituzione, alla esportazione, dell'imposta di fabbricazione sui tubi catodici per televisori a colore.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1979, n. 478, istitutivo, tra l'altro, di un'imposta di fabbricazione sui tubi a raggi catodici per televisori a colori, con il quale è stata prevista la restituzione dell'imposta stessa alla esportazione, con l'osservanza delle prescrizioni dettate dall'amministrazione finanziaria;

Vista la legge di conversione 30 novembre 1979, n. 559, che, pur sopprimendo l'imposta, ha salvaguardato la validità dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge, anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti;

Considerato che tale salvaguardia autorizza anche l'ammissione al beneficio dei prodotti nazionali esportati successivamente alla soppressione dell'imposta;

Rilevata la necessità di dettare le prescrizioni cui dovranno attenersi gli uffici ed i soggetti interessati al fine di conseguire la restituzione dell'imposta di fabbricazione assolta sui tubi catodici esportati, tal quali ovvero incorporati in apparecchi televisivi, ancorché incompleti;

Decreta:

Art. 1.

Coloro che intendono richiedere la restituzione dell'imposta di fabbricazione sui tubi a raggi catodici di produzione nazionale esportati o da esportare, tal quali o incorporati in apparecchi televisivi, ancorché incompleti, debbono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, presentare all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente in relazione al luogo ove si trovano i propri locali di fabbrica o di deposito, un prospetto in duplice copia dal quale risulti: 1) la quantità dei tubi in loro possesso alla data del 30 settembre 1979; 2) la quantità dei tubi immessi nei suddetti locali dal 1° ottobre 1979 al 30 novembre 1979; 3) la quantità dei tubi estratti nel periodo stesso, con indicazione di quelli destinati all'esportazione e di quelli destinati al mercato nazionale; 4) il totale della giacenza al 30 novembre 1979.

Nella esposizione dei dati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovrà essere precisato il numero di tubi che hanno assolto l'imposta di fabbricazione; qualora tale indicazione non sia rilevabile dalla contabilità aziendale, gli esportatori potranno allegare apposita dichiarazione del fabbricante fornitore con il riferimento alle fatture dai medesimi emesse.

Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, compiute entro quindici giorni dal ricevimento del prospetto le necessarie verifiche e sopralluoghi, restituiranno una copia dello stesso alla ditta interessata, munita di un visto di regolarità, ovvero annotandovi le divergenze riscontrate.

Il ricorso gerarchico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, avverso le difformi determinazioni dell'ufficio dev'essere presentato, tramite quest'ultimo, al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette).

Art. 2.

Le domande di restituzione, indirizzate all'intendenza di finanza competente per territorio in relazione alla localizzazione della fabbrica presso la quale i tubi catodici furono prodotti, debbono essere presentate all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione che a suo tempo ha eseguito l'accertamento dell'imposta chiesta in restituzione.

Alle domande, che possono riguardare più bollette di esportazione, debbono essere allegati: 1) l'esemplare o gli esemplari F 1 validi per la restituzione dell'imposta, emessi dalla dogana, corredati delle attestazioni di uscita dallo Stato, nonché una copia della o delle fatture di esportazione, anch'esse vistate dalla dogana; 2) copia fotostatica della o delle fatture di acquisto della partita della quale fanno parte i tubi esportati cui è riferita la domanda e delle relative bolle di accompagnamento (esemplare del destinatario) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627; alle domande riferite a più esportazioni e/o a più partite in acquisto sarà altresì annesso un prospetto dimostrativo e riassuntivo; 3) la documentazione tecnico-contabile dalla quale risulti la corrispondenza tra tubi acquistati con assoggettamento all'imposta e tubi esportati; nel caso di esportazione di apparecchi, ancorché incompleti, dalla documentazione dovrà risultare che le specifiche descrittive degli stessi, contenute nelle fatture di esportazione esibite, si riferiscono a modelli che, all'epoca del montaggio, incorporavano tubi della stessa specie di quelli oggetto della documentazione di cui al precedente punto 2); 4) il prospetto vidimato di cui all'art. 1) (da allegarsi soltanto alla prima domanda presentata da ciascun esportatore).

Nei casi di esportazione effettuata direttamente dai fabbricanti di tubi catodici alle domande saranno allegati i documenti di cui al punto 1) del precedente comma; la documentazione di cui ai successivi punti 3) e 4) potrà essere sostituita da riferimenti ai verbali degli accertamenti già operati dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, sempreché i dati necessari vi risultino contemplati.

Ciascuna domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa esportatrice, il quale dovrà altresì dichiarare che tutta la documentazione presentata in copia è conforme agli atti originali conservati nella contabilità dell'azienda.

Art. 3.

Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione istruiranno le pratiche di rimborso, provvedendo ad accertare, sulla base della documentazione e delle altre indicazioni fornite, nonché degli elementi in possesso per motivi d'ufficio, la spettanza del beneficio. Alla occorrenza potranno essere richiesti chiarimenti od ulteriori documenti ed essere eseguiti, ovvero delegati agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione territorialmente competenti, riscontri sulle contabilità interne delle imprese interessate.

Le pratiche, debitamente istruite, saranno trasmesse all'intendenza di finanza per gli adempimenti di competenza; la restituzione dell'imposta graverà sul capitolo 5522 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1980
Registro n. 29 *Finanze, foglio n.* 229

(7136)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1980.

Destinazione del conferimento di nuovi fondi al Banco di Sicilia, in Palermo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439, convertito nella legge 12 novembre 1979, n. 573, che autorizza il conferimento a favore del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, della complessiva somma di lire 73 miliardi;

Considerato che è necessario disporre la destinazione che dovrà essere data a detta somma, secondo quanto stabilisce l'art. 2 del cennato decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439;

Visto lo statuto del Banco di Sicilia approvato con proprio decreto 19 maggio 1951, e successive modificazioni;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima riunione;

Decreta:

La somma di lire 73 miliardi da conferirsi al Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, sullo stanziamento di cui al decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439, convertito nella legge 12 novembre 1979, n. 573, sarà destinata quanto a lire 40 miliardi ad aumento del fondo di dotazione e quanto alle residue lire 33 miliardi all'accantonamento in apposito fondo di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi del vigente statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(7981)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.

Integrazione dello statuto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492 che ha convertito in legge con modificazioni il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7 ed in particolare l'art. 1 di detto decreto;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, approvato con decreto del Ministro del tesoro in data 1° settembre 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni assunte dalla commissione centrale di beneficenza amministratrice della Cassa di risparmio delle provincie lombarde nelle riunioni del 22 dicembre 1977 e 20 marzo 1980;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

E' approvata l'integrazione dello statuto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, mediante inserimento, dopo l'art. 52 e prima della « Disposizione transitoria », degli articoli 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DELLE CASSE DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE

Titolo XIV

CREDITO FONDIARIO

Art. 53. — Il credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde può compiere tutte le operazioni previste dalla legge in materia di credito fondiario ed edilizio nonché qualsiasi operazione creditizia che sia consentita da speciali disposizioni.

Esso ha sede in Milano presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde e per l'adempimento dei propri compiti si avvale del personale, dei servizi e delle dipendenze della Cassa medesima.

Art. 54. — Il credito fondiario opera nelle aree geografiche determinate dal Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.

Eventuali deroghe potranno essere accordate, caso per caso, dall'organo di vigilanza.

Art. 55. — Il credito fondiario ha un proprio patrimonio costituito dal fondo di dotazione assegnatogli dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde e dalle riserve.

Art. 56. — Il credito fondiario esplica la sua attività per mezzo degli organi di amministrazione e di gestione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

Art. 57. — La Cassa di risparmio delle provincie lombarde addebiterà al credito fondiario le spese relative al personale da essa fornito nonché le altre spese generali e di amministrazione.

Art. 58. — L'esercizio del credito fondiario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

La commissione centrale di beneficenza della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, entro il 31 marzo, approva il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente, sentito il collegio sindacale, e delibera sull'assegnazione dell'utile netto ai sensi di legge.

Art. 59. — In caso di cessazione e liquidazione del credito fondiario, la Cassa di risparmio, sentito il collegio sindacale, destinerà il patrimonio netto risultante ad aumento delle proprie riserve.

Titolo XV

FINANZIAMENTI DI OPERE PUBBLICHE ED IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ

Art. 60. — La sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituita presso il credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde a norma della legge 11 marzo 1958, n. 238, esplica la sua attività secondo lo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1958, n. 845, e successive modificazioni.

Titolo XVI

CREDITO AGRARIO

Art. 61. — La sezione di credito agrario istituita presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde a norma degli articoli 14 e 15 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, esplica la sua attività secondo lo statuto approvato con decreto 15 dicembre 1927 del Ministero dell'economia nazionale di concerto col Ministro delle finanze e successive modificazioni.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(7922)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1980.

Ulteriore proroga del decreto ministeriale 29 maggio 1976, sulla disciplina delle operazioni di facchinaggio del grano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina dei lavori di facchinaggio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1976 sulla disciplina di facchinaggio del grano, scaduto il 31 maggio 1979;

Visto il decreto ministeriale del 27 giugno 1980, con il quale il decreto ministeriale del 29 maggio 1976 è stato prorogato fino al 31 dicembre 1979;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente il decreto ministeriale del 29 maggio 1976, atteso che la revisione dello stesso è allo studio della commissione centrale;

Sentito il parere della commissione centrale ai sensi dell'art. 4, lettera *b*), della citata legge n. 407;

Decreta:

Il decreto ministeriale del 29 maggio 1976 sulla disciplina delle operazioni di facchinaggio del grano, prorogato con decreto ministeriale del 27 giugno 1980, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7925)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1980.

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina proposta o designazione;

Visto lo statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, approvato con decreto ministeriale del 19 maggio 1951, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 17 che prevede la corresponsione di un compenso al presidente;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1979, con il quale è stata determinata l'indennità di carica spettante al presidente dell'istituto in questione e ravvisata l'opportunità di un aggiornamento della relativa misura;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente del Banco di Sicilia è determinata come segue a decorrere dal 9 agosto 1980:

compenso annuo lordo per l'attività svolta sia presso il Banco sia presso le sezioni di credito speciale: lire 60 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, statutariamente previsti, del Banco e delle relative sezioni di credito speciale: lire 80 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(8544)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1980.

Sostituzione di un membro supplente del comitato speciale della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 della legge 8 agosto 1972, n. 457, concernente la composizione del comitato speciale della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 20 luglio 1977, con il quale è stato costituito il comitato predetto;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Guido Paggi, membro effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro, in quanto dimissionario;

Sentita l'organizzazione sindacale interessata;

Decreta:

Il dott. Enrico Vigli è chiamato a far parte del comitato speciale della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, in sostituzione del dott. Guido Paggi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8395)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1980.

Abilitazione alla Cassa di risparmio di Piacenza a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 28 maggio 1980, con la quale la Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza, via Poggiali, n. 18 ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978 della cennata Cassa;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 31 agosto 1979 dalla camera di commercio di Piacenza;

Vista la nota del 31 ottobre 1979, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera, con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa da parte della Cassa di risparmio di Piacenza;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge n. 796/1976 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza, via Poggiali, n. 18, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio, con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(8027)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1980.

Abrogazione del decreto ministeriale 23 maggio 1977 concernente la restituzione dell'imposta di fabbricazione sulla acquavite di vinaccia esportata.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 1937, numero 1004;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1977, con il quale l'acquavite di vinaccia è stata ammessa alla restituzione dell'imposta di fabbricazione quando esportata con bolletta A/55;

Visto il parere del Consiglio di Stato - sezione III - n. 240/80 del 29 aprile 1980, chiesto con nota n. 3944 del 20 marzo 1980;

Ritenuta l'opportunità di abrogare il citato decreto ministeriale 23 maggio 1977;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 23 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 dell'8 giugno 1977, concernente l'ammissione alla restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'acquavite di vinaccia esportata, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(8747)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.

Variante al piano di edilizia penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto il decreto interministeriale 4 novembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 10 dicembre 1977;

Visto il decreto interministeriale in data 11 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 21 marzo 1978;

Visto il decreto interministeriale in data 16 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 30 maggio 1978;

Visto il decreto interministeriale in data 22 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 7 luglio 1978;

Visto il decreto interministeriale in data 5 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 22 marzo 1979;

Visto il decreto interministeriale in data 13 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 giugno 1979;

Visto il decreto interministeriale 27 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 4 agosto 1979;

Visto il decreto interministeriale 22 novembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 28 novembre 1979;

Visto il decreto interministeriale 2 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 14 aprile 1980;

Premesso che si rende necessario stanziare l'ulteriore somma di L. 1.630.000.000 per il completamento della casa circondariale di Ariano Irpino, che sarà prelevata dai fondi concessi con legge 12 dicembre 1971, n. 1133, per la costruzione della custodia preventiva minorenni di Napoli;

Premesso che si rende necessario ed urgente provvedere al completamento delle opere concernenti gli istituti penitenziari di Avellino, Benevento, Salerno, Carinola, Novara, Cagliari U.G.M., Catanzaro, Cosenza, Paola, Cassino e Latina;

Premesso che con i citati decreti interministeriali 22 novembre 1979 e 2 aprile 1980 nonché con il presente decreto sono stati stralciati fondi per la realizzazione di opere urgenti e che pertanto si rende necessario procedere al reintegro di tali fondi relativamente agli istituti di Verona, Vasto, Sulmona, Ancona C.P.M., Rossano, Perugia U.G.M., Biella, Cairo Montenotte, Genova C.P.M., Brescia C.P.M., Napoli C.P.M.;

Considerato che la complessiva somma di lire 65.600.000.000 sarà prelevata dai fondi di cui all'art. 25 della citata legge 24 aprile 1980, n. 146;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere a quanto in premessa;

Decreta:

Per il completamento della casa circondariale di Ariano Irpino viene concessa l'ulteriore somma di lire 1.630.000.000 da prelevarsi sui fondi concessi con legge 12 dicembre 1971, n. 1133, per la costruzione della custodia preventiva minorenni di Napoli.

Per la completa realizzazione degli istituti penitenziari di cui in premessa ed il reintegro delle somme precedentemente stralciate viene concessa la complessiva somma di L. 65.600.000.000, da prelevarsi sui fondi di cui all'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e ripartita nel modo seguente:

Integrazioni per completamento

Avellino CC.	L. 1.300.000.000	esercizio 1981
Benevento CC.	» 4.400.000.000	» 1982
Salerno CC.	» 2.000.000.000	» 1981
Carinola CR.	» 900.000.000	» 1981
Novara CC.	» 500.000.000	» 1981
Cagliari U.G.M.	» 2.200.000.000	» 1981
Catanzaro CC.	» 6.200.000.000	» 1982
Cosenza CC.	» 1.500.000.000	» 1981
Paola CC.	» 5.000.000.000	» 1982
Cassino CC.	» 2.400.000.000	» 1981
Latina CC.	» 2.200.000.000	» 1981

Reintegro finanziamento

	Esercizio 1981	Esercizio 1982	Totale
Verona CC.	L. 2.000.000.000	L. 8.800.000.000	L. 10.800.000.000
Vasto CC.	» 1.000.000.000	» 1.870.000.000	» 2.870.000.000
Sulmona CC.	» 2.100.000.000	—	» 2.100.000.000
Ancona C.P.M.	» 1.000.000.000	—	» 1.000.000.000
Rossano CC.	» 400.000.000	—	» 400.000.000
Perugia U.G.M.	» 1.000.000.000	—	» 1.000.000.000
Biella CC.	» 2.500.000.000	» 2.500.000.000	» 5.000.000.000
Cairo Montenotte CC.	» 1.000.000.000	» 6.700.000.000	» 7.700.000.000
Genova C.P.M.	» 1.500.000.000	—	» 1.500.000.000
Brescia C.P.M.	» 3.000.000.000	—	» 3.000.000.000
Napoli C.P.M.	» 1.630.000.000	—	» 1.630.000.000

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi di cui all'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, si riduce a L. 84.400.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1980

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

(8746)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Falegnami riuniti a r.l. », in Grosseto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze del verbale di ispezione ordinaria effettuate nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro « Falegnami riuniti a r.l. », con sede in Grosseto, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro « Falegnami riuniti a r.l. », con sede in Grosseto, costituita per rogito notaio dott. Germano Giorgetti di Grosseto in data 21 giugno 1969 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Mordini Mauro ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1980

Il Ministro: Foschi

(8771)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1980.

Assoggettamento della Genghini S.p.a., in Roma, alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 445, concernente l'interpretazione autentica del decreto suddetto;

Visto che il tribunale di Roma, sezione fallimentare, con sentenza n. 641/80 in data 17 settembre 1980 ha dichiarato che la S.p.a. Genghini, con sede in Roma, via Pio IV n. 6, è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perchè sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Genghini e sia autorizzata la continuazione all'esercizio dell'impresa per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Genghini, con sede in Roma, via Pio IV n. 6, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979, n. 95, nonchè della legge 13 agosto 1980, n. 445.

Art. 2.

E' autorizzata per due anni la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge citato.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Plaja, nato a Roma il 26 aprile 1914.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera, Il Sole-24 Ore, Il Messaggero.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Bisaglia

Il Ministro del tesoro
Pandolfi

(8760)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2228/80 della commissione, del 25 agosto 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2229/80 della commissione, del 25 agosto 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2230/80 della commissione, del 25 agosto 1980, che modifica, per la campagna saccarifera 1980/1981, le percentuali fissate per la scorta minima nel settore dello zucchero.

Pubblicati nel n. L 223 *del* 26 *agosto* 1980.

(215/C)

Regolamento (CEE) n. 2231/80 della commissione, del 26 agosto 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2232/80 della commissione, del 26 agosto 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2233/80 della commissione, del 25 agosto 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido citrico, della sottovoce doganale 29.16 A IV a) della tariffa doganale comune, originario della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2234/80 della commissione, del 26 agosto 1980, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 2235/80 della commissione, del 26 agosto 1980, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2236/80 della commissione, del 26 agosto 1980, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2237/80 della commissione, del 26 agosto 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2118/80 della commissione del 30 luglio 1980, relativo a misure concernenti le importazioni di riso e di rotture di riso originarie degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 206 dell'8 agosto 1980).

Pubblicati nel n. L 224 *del* 27 *agosto* 1980.

(216/C)

Regolamento (CEE) n. 2238/80 della commissione, del 27 agosto 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2239/80 della commissione, del 27 agosto 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2240/80 della commissione, del 27 agosto 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2241/80 della commissione, del 27 agosto 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2242/80 della commissione, del 26 agosto 1980, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n 2243/80 della commissione, del 26 agosto 1980, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2244/80 della commissione, del 26 agosto 1980, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2245/80 della commissione, del 27 agosto 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2246/80 della commissione, del 27 agosto 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2247/80 della commissione, del 27 agosto 1980, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 225 *del* 28 *agosto* 1980.

(217/C)

Regolamento (CEE) n. 2248/80 della commissione, del 28 agosto 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2249/80 della commissione, del 28 agosto 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2250/80 della commissione, del 28 agosto 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio di oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2251/80 della commissione, del 28 agosto 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2252/80 della commissione, del 28 agosto 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2600/79 relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato.

Regolamento (CEE) n. 2253/80 della commissione, del 28 agosto 1980, recante modalità d'applicazione, per la campagna viticola 1980/1981, della distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola.

Regolamento (CEE) n. 2254/80 della commissione, del 28 agosto 1980, relativo alle modalità di applicazione della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna viticola 1980/1981.

Regolamento (CEE) n. 2255/80 della commissione, del 28 agosto 1980, che fissa, per la campagna viticola 1980/1981, le modalità d'applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione di uve, mosti di uve e mosti di uve concentrati a fini di fabbricazione dei succhi d'uva, nonché l'importo dell'aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2256/80 della commissione, del 27 agosto 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido benzoico, suoi sali e suoi esteri, della sottovoce 29.14 D I della tariffa doganale comune, originario dei paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2257/80 della commissione. del 27 agosto 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al cuoio e pelli, scamosciati, della voce 41.06 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2258/80 della commissione, del 27 agosto 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai sommier, oggetti letterecci e simili, ecc., della voce 94.04 della tariffa doganale comune, originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2259/80 della commissione, del 27 agosto 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2260/80 della commissione, del 28 agosto 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2261/80 della commissione, del 28 agosto 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2262/80 della commissione, del 28 agosto 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2263/80 della commissione, del 28 agosto 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2264/80 della commissione, del 28 agosto 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2265/80 della commissione, del 28 agosto 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 227 *del* 29 *agosto* 1980.

(218/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 184

Corso dei cambi del 19 settembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	853,80	853,80	853,80	853,80	—	853,75	853,70	853,80	853,80	853,80
Dollaro canadese	730,90	730,90	732 —	730,90	—	730,85	732,20	730,90	730,90	730,90
Marco germanico	475,37	475,37	475,65	475,37	—	475,35	475,50	475,37	475,37	475,35
Fiorino olandese	437,39	437,39	437,80	437,39	—	437,35	437,45	437,39	437,39	437,35
Franco belga	29,615	29,615	29,6250	29,615	—	29,60	29,62	29,615	29,615	29,60
Franco francese	204 —	204 —	204,70	204 —	—	204 —	204,10	204 —	204 —	204 —
Lira sterlina	2034,70	2034,70	2035 —	2034,70	—	2034,65	2035,20	2034,70	2034,70	2034,70
Lira irlandese	1787,90	1787,90	1790 —	1787,90	—	—	1787 —	1787,90	1787,90	—
Corona danese	153,15	153,15	153,45	153,15	—	153,10	153,18	153,15	153,15	153,15
Corona norvegese	175,72	175,72	175,78	175,72	—	175,70	175,75	175,72	175,72	175,70
Corona svedese	205,05	205,05	205,40	205,05	—	205,05	204,98	205,05	205,05	205 —
Franco svizzero	518,33	518,33	519,70	518,33	—	518,30	518,10	518,33	518,33	518,30
Scellino austriaco	67,035	67,035	67,20	67,035	—	67,05	67,075	67,035	67,035	67 —
Escudo portoghese	16,90	16,90	17,12	16,90	—	16,85	17,05	16,90	16,90	16,90
Peseta spagnola	11,609	11,609	11,62	11,609	—	11,55	11,617	11,609	11,609	11,60
Yen giapponese	4,035	4,035	4,05	4,035	—	4,03	4,038	4,035	4,035	4 —

Media dei titoli del 19 settembre 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	61,450
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,075
» 5,50 % » » 1968-83	84,650
» 5,50 % » » 1969-84	81,500
» 6 % » » 1970-85	79,450
» 6 % » » 1971-86	77,150
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	75,225
» 9 % » » 1976-91	77,050
» 10 % » » 1977-92	81,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,700
» » » » 1- 3-1979/81	99,700
» » » » 1- 7-1979/81	99,350
» » » » 1-10-1979/81	99 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979-81	98,750
» » » » 1- 5-1979/82	97,750
» » » » 1- 7-1979/82	97,700
» » » » 1-10-1979/82	97,550
» » » » 1- 1-1980/82	98,750
» » » » 1- 3-1980/82	98,750
» » » » 1- 1-1980/83	97,800
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	98,250
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,900
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,725
» » » 12 % 1- 4-1982	95,175
» » » 12 % 1-10-1983	92,375
» » » 12 % 1- 1-1984	92,575
» » » 12 % 1- 4-1984	92,750
» » » 12 % 1-10-1984	92,450
» » » 12 % 1-10-1987	89,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 settembre 1980

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	853,75
Dollaro canadese	731,55
Marco germanico	475,435
Fiorino olandese	437,42
Franco belga	29,617
Franco francese	204,05
Lira sterlina	2034,95
Lira irlandese	1787,45
Corona danese	153,165
Corona norvegese	175,735
Corona svedese	205,015
Franco svizzero	518,215
Scellino austriaco	67,055
Escudo portoghese	16,975
Peseta spagnola	11,613
Yen giapponese	4,036

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 7

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 mod. 241 D.P. — Data: 14 settembre 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Brindisi. — Intestazione: Zaccaria Angelo Raffaele, nato a Ostuni il 21 aprile 1954. — Titoli del debito pubblico al portatore: 1. — Capitale: L. 5.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(8704)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Firenze:

« 316-FI »: Corti Bruno, in Firenze;
« 676-FI »: Lemmi Gastone, in Firenze.

Provincia di Napoli:

« 238-NA »: De Maria Giovanni, in Napoli;
« 320-NA »: Gaglione Umberto, in Torre del Greco.

(8753)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 25 luglio 1980, concernente norme e criteri per l'attuazione della regolamentazione comunitaria che ha introdotto un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 212 del 4 agosto 1980, all'art. 24, punto *q*), quarto rigo, dopo le parole « avviamento al lavoro » sono inserite le parole « nonchè quelle afferenti la parte economica ».

(8751)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Montjovet

Con deliberazione della giunta regionale 25 luglio 1980, n. 3875, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stato approvato, con modificazioni, il piano regolatore generale del comune di Montjovet, adottato con deliberazione consiliare 1° giugno 1974, n. 39.

Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(8754)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quattordici posti di coadiutore dattilografo giudiziario, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Perugia, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 13 del 15 luglio 1980, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a quattordici posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Perugia, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1978.

(8721)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a sessantasei posti di coadiutore dattilografo giudiziario, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Bologna, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 13 del 15 luglio 1980, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a sessantasei posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia, disponibili nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di Bologna, riservato al personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1978.

(8722)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione (riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare).

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione (riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare), registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione, possono percorrere la carriera fino al grado di capitano e, se in possesso di diploma di istituto medio di secondo grado, fino al grado di colonnello.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda:

1) i marescialli in servizio permanente della categoria assistenti contabili del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica ed i marescialli in servizio permanente del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, che abbiano almeno due anni di anzianità di grado alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) i sergenti maggiori in servizio permanente ed i sergenti degli stessi ruoli e categoria di cui al precedente n. 1) che abbiano compiuto dodici anni di servizio militare e siano in possesso di uno dei seguenti diplomi: di abilitazione magistrale, di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri: di licenza liceale rilasciato dalla sezione classica, scientifica o moderna della Scuola europea, di maestro d'arte integrato dal corso biennale di arte applicata di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692, di maturità artistica, di maturità classica, di maturità professionale, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale, di perito aeronautico rilasciato da istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso, debbono:

1) non aver superato il trentaseiesimo anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra di loro, purché complessivamente i candidati non superino il quarantesimo anno di età alla data del presente decreto;

2) aver tenuto sempre buona condotta civile e morale;

3) essere in possesso dell'idoneità psicofisica richiesta per il servizio militare incondizionato da ufficiale in servizio permanente effettivo, comprendente anche l'idoneità al volo.

A tal fine i candidati saranno invitati, con lettera raccomandata, dal Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica, a sottoporsi a visita medica presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare per l'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici graduati nelle seguenti tre categorie: 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documenti di identità personale.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Stante il termine perentorio di invio al Ministero, le domande dovranno essere trasmesse, a cura dei candidati direttamente al Ministero stesso. Incombe però ai candidati l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono, che eventualmente farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nonché la durata ed i periodi di servizio militare prestato;

il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso;

l'eventuale diritto agli aumenti dei limiti di età di cui al precedente art. 3, specificandone i motivi.

I candidati dovranno altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desiderino sostenere l'esame o gli esami facoltativi (non più di due scelte fra quelle precisate al successivo art. 7).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda i candidati dovranno, inoltre, indicare il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'indicazione del codice di avviamento postale, ed, eventualmente, del numero telefonico. Gli stessi, se non coniugati, dovranno, altresì, indicare il recapito della famiglia d'origine (ivi compreso, possibilmente, il numero telefonico).

Il candidato ha l'obbligo di notificare tempestivamente le successive eventuali variazioni del proprio recapito, mediante lettera raccomandata, da inviare al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

I sottufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti che parteciperanno al concorso, dovranno dichiarare nella domanda di rinunciare alla carica di pilota qualora venissero nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comando del Corpo, ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal cancelliere dell'ufficio giudiziario del luogo di residenza del concorrente.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate dopo il termine stabilito.

Art. 5.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà a richiedere ai comandi competenti un rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dei candidati.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 6.

La commissione d'esame verrà nominata con successivo decreto.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali obbligatorie ed in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

a) prove scritte obbligatorie:

amministrazione e contabilità generale dello Stato;
computisteria e ragioneria;

b) prove orali obbligatorie:

amministrazione e contabilità generale dello Stato;
computisteria e ragioneria;
elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo;
economia politica e scienza delle finanze;

c) prove orali facoltative:

lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte fra le seguenti: inglese, tedesco, francese e spagnolo.

Le prove scritte di esame avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 4, alle ore otto dei sottonotati giorni:

25 novembre 1980: amministrazione e contabilità generale dello Stato;

26 novembre 1980: computisteria e ragioneria.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documento di identità personale.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami scritti e formulerà, per ciascuna prova, tre temi tra i quali, a cura di un candidato, verrà estratto a sorte il tema che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione, nel tempo massimo di cui all'unito programma. Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno comunicare tra loro e con persone estranee alla commissione, né consultare libri o manoscritti ad eccezione dei testi di legge e decreti ammessi dalla commissione esaminatrice. Pertanto verranno senz'altro esclusi dagli esami i candidati che contravvenissero alle anzidette disposizioni.

I lavori e la bozza dovranno essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta fornita dalla commissione e portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione stessa.

I candidati, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, metteranno il lavoro, la bozza ed i fogli non utilizzati nella busta grande. Scriveranno il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiuderanno nella busta piccola. Porranno, quindi anche la busta piccola nella grande che sarà chiusa e consegnata al presidente della commissione o a chi ne fa le veci, che apporrà trasversalmente sulla busta, la propria firma e la data della consegna, in modo che risulti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

La commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti, nonché alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Saranno ammessi agli esami orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova è stabilita di massima negli allegati programmi; il punto di merito, nelle singole materie, sara espresso in ventesimi.

A tutti i militari ammessi a sostenere le prove orali del concorso è concessa una licenza straordinaria nella misura e secondo le modalità previste dalle norme unificate per la concessione delle licenze, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Si intenderà aver conseguito l'idoneità anche nelle prove orali il candidato che abbia riportato, in ogni singola prova, un punto non inferiore ai 12/20.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata negli allegati programmi.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non verrà emesso un giudizio di idoneità, ma verrà semplicemente determinato un punto di merito da 1 a 20.

I candidati che per qualunque causa non si presentino alla visita medica o ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato con esito positivo la visita medica di cui all'art. 3, dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta da parte della suddetta amministrazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di merito, conseguiti o maturati entro la data di scadenza dei termini di bando utili ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 9.

I concorrenti di cui sopra dovranno, altresì, far pervenire entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti, che conferiscono a parità di merito i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

I documenti che perverranno oltre il termine indicato nel primo comma del presente articolo saranno considerati ininfluenti ai fini dell'attribuzione dei relativi punti di merito. Anche in questo caso, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante, in caso d'inoltro a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 9.

La formazione della graduatoria di coloro che avranno ottenuto l'idoneità in tutte le prove, sarà formata sommando:

a) i punti di merito espressi in ventesimi ottenuti in ciascuna prova di esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di amministrazione e contabilità generale dello Stato coefficiente 5;
prova scritta di computisteria e ragioneria coefficiente 5;
prova orale di amministrazione e contabilità generale dello Stato coefficiente 5;
prova orale di computisteria e ragioneria coefficiente 5;
prova orale di elementi di diritto privato costituzionale e amministrativo coefficiente 4;
prova orale di economia politica e scienza delle finanze coefficiente 3;

b) 2 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra 16 e 18/20; 4 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuto dal candidato se la votazione riportata sia compresa tra 16 e 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20;

c) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 4 punti per i candidati classificati nella prima categoria ottimo; 2 punti per i candidati classificati nella seconda categoria buono. Nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella terza categoria sufficiente;

d) fino a cinque punti che verranno attribuiti in ragione di un punto per ciascuno degli anni di servizio militare prestato oltre il minimo prescritto per la partecipazione al concorso, sulla base delle risultanze della copia aggiornata del foglio matricolare.

Tale documento sarà richiesto d'ufficio dal Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione;

e) fino a 5 punti che la commissione, sulla base di criteri che stabilirà preventivamente, potrà attribuire per tutti gli altri titoli che giudicherà meritevoli di considerazione, in rapporto alle funzioni di ufficiale di amministrazione.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

a) se trattasi di marescialli o sergenti maggiori:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

b) se trattasi di sergenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è in corso in alcuna delle cause che ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I concorrenti che rivestono il grado di sergente maggiore o sergente, dovranno, inoltre, far pervenire il diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno altresì trasmettere in carta semplice:

a) la dichiarazione di accettazione della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione;

b) la dichiarazione, anche se negativa, relativa ai servizi civili e militari, di ruolo e non di ruolo, resi in precedenza allo Stato o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 11.

Il Ministro della difesa può, con decreto motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo.

Art. 12.

La nomina a sottotenente del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione, sarà conferita ai concorrenti dichiarati idonei in ordine di merito, nel limite dei posti indicati all'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina, da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso, sarà determinata in base alla classifica riportata nel concorso stesso.

Qualora, subito dopo la nomina, il Ministero ritenga opportuno istituire un corso di completamento di istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 della classifica riportata alla fine del corso suddetto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1980

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1980
Registro n. 25 *Difesa, foglio n.* 316

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

a) PROVE SCRITTE OBBLIGATORIE

Amministrazione e contabilità generale dello Stato (tempo concesso per lo svolgimento 6 ore).

Computisteria ragioneria (tempo concesso per lo svolgimento 6 ore).

b) PROVE ORALI OBBLIGATORIE

Computisteria e ragioneria (durata della prova 20 minuti circa).

Elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo (durata della prova 20 minuti circa).

Amministrazione e contabilità generale dello Stato (durata della prova 20 minuti circa).

Economia politica e scienza delle finanze (durata della prova 15 minuti circa).

c) PROVE ORALI FACOLTATIVE

Lingue estere limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo (durata di ciascuna prova 15 minuti circa).

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA

Computisteria:

Interesse: sue determinazioni con i principali procedimenti in uso nella pratica commerciale. Montante e calcoli relativi.

Sconto: commerciale e razionale. Valore attuale e calcoli relativi.

Concetto di merce: commercianti e agenti ausiliari del commercio. Principali documenti relativi alla negoziazione delle merci e calcoli inerenti alla loro compilazione.

Principali titoli di credito in uso nella pratica commerciale: cambiali, assegno circolare e bancario, etc.

Cambio: generalità, quotazione del cambio e usi delle principali piazze del mondo. Lettura ed interpretazione dei listini. Operazioni di cambio diretto e indiretto e calcoli relativi.

Fondi pubblici e privati: principali specie. Modi di quotazione dei titoli; principali operazioni su titoli.

Conti correnti: generalità e distinzioni. Principali metodi in uso nella pratica per l'appuramento dei conti correnti ad interesse.

Trasporti aerei: generalità. Lettera di trasporto aereo. Responsabilità del vettore aereo. Tariffa dei trasporti aerei.

Ragioneria:

La ragioneria e il suo soggetto. L'azienda. Classificazione delle aziende.

Patrimonio e i suoi componenti. Valutazione dei componenti patrimoniali.

Gli inventari.

La gestione quale dinamica del patrimonio. Variazione patrimoniale; costi e ricavi quali tipici fenomeni della gestione dell'impresa.

Risultato economico dell'impresa.

La previsione. Preventivi economici e finanziari in sede di impianto e in sede di funzionamento.

Le scritture e loro classificazioni. Libri contabili.

Sistemi di scrittura e metodi di rilevazione.

Il conto: oggetto e forma. Sistemi di conti.

La partita doppia quale metodo di rilevazione contabile.

La partita doppia applicata al sistema patrimoniale ed al sistema del reddito.

Apertura dei conti e scritture di esercizio.

Bilanci di verificazione e situazione dei conti.

Scritture di accertamento e di epilogo.

Chiusura dei conti.

Il giornal-mastro.

Le scritture semplici (partita semplice).

Rilevazione extra-contabile.

Le società commerciali: classificazione, disposizione di legge. Scritture relative alla costituzione del capitale, all'ammortamento dei cespiti, alla formazione delle riserve, alla rilevazione ed al riparto degli utili, alle variazioni del capitale sociale, all'ammortamento finanziario, ai prestiti obbligazionari.

Il bilancio delle società: scopo, contenuto e forme.

I finanziamenti.

Le aziende di erogazione: nozioni generali. Tipi principali. Patrimonio ed inventari - Gestione - Fase delle entrate e delle uscite - Bilancio di previsione. Rendiconto.

La cessione, la trasformazione, la fusione e la liquidazione d'impresa.

ELEMENTI DI DIRITTO PRIVATO, COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO

Diritto privato:

Le norme regolatrici della vita sociale; in particolare delle norme giuridiche e loro caratteri.

Diritto pubblico e diritto privato - Rapporto giuridico; istituto giuridico; sistema giuridico e ordinamento giuridico.

Fonti delle norme giuridiche - Efficacia delle norme nel tempo e nello spazio.

Interpretazione delle norme giuridiche.

Il rapporto giuridico ed i suoi elementi - Diritto oggettivo e diritto soggettivo; persona fisica e persona giuridica.

Atto giuridico e negozio giuridico. Requisiti essenziali ed elementi accidentali del negozio giuridico - Invalidità del negozio giuridico - Nullità ed annullabilità. La rappresentanza.

Obbligazioni - Concetto, elementi, fonti. Modificazioni oggettive e soggettive delle obbligazioni; estinzione delle obbligazioni.

Diritti reali - Caratteri e categorie dei diritti reali. Le cose ed i beni - La proprietà. Funzione sociale della proprietà; modi di acquisto della proprietà; azioni a difesa della proprietà.

Comunione e comproprietà.

Diritti reali di godimento. Enfiteusi, superficie, usufrutto uso, abitazione, servitù prediali - Diritti reali di garanzia - Ipoteca, pegno.

Il contratto - Definizione, elementi essenziali del contratto - Interpretazione, effetti, cessione, rescissione e risoluzione del contratto.

Contratti particolari: la compravendita, la somministrazione l'appalto, il mandato, il deposito, la transazione, il contratto di lavoro.

Diritto di famiglia: nozioni generali.

Successione legittima e successione testamentaria: nozioni fondamentali.

L'imprenditore, l'impresa, l'azienda; nozioni generali.

Le società: concetto, requisiti, distinzioni.

La cambiale, il vaglia cambiario, l'assegno bancario, il vaglia bancario, l'assegno circolare.

Diritto costituzionale ed amministrativo:

Lo Stato generale - Le forme dello Stato - Lo Stato italiano e sue vicende costituzionali. Lo Stato italiano come stato di diritto. La Costituzione della Repubblica italiana.

Il Presidente della Repubblica: elezione, attribuzioni, prerogative.

Il Parlamento - Struttura e funzioni.

Il Governo - Il Presidente del Consiglio - I Ministri.

La Corte costituzionale: composizione, finalità, attribuzioni.

La magistratura e la funzione giurisdizionale.

Il consiglio superiore della magistratura.

L'ordinamento amministrativo dello Stato - Nozioni della pubblica amministrazione - Organi della pubblica amministrazione e loro elementi.

L'amministrazione diretta centrale ed i suoi organi.

Gli organi consultivi - Consiglio di Stato - Avvocatura dello Stato - Consiglio nazionale della economia e del lavoro - Organi consultivi speciali.

L'amministrazione diretta locale; statale ed autarchica.

Enti autarchici territoriali - Regioni - Province - Comuni.

L'atto amministrativo - Distinzione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo.

I ricorsi amministrativi, il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

I tribunali amministrativi regionali. Il consiglio di Stato - La Corte dei conti, come organi giurisdizionali.

Amministrazione e contabilità generale dello Stato.

I beni dello Stato: i beni del demanio pubblico ed i beni patrimoniali. L'amministrazione dei beni dello Stato. L'inventario.

I contratti dello Stato in generale. Le varie forme di contrattazione. Procedimenti per gli incanti, per la licitazione privata, per l'appalto concorso e per la trattativa privata. Norme generali sui contratti. I capitolati d'oneri. Funzioni consultive in materia di contratti del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato. Stipulazione e approvazione dei contratti. Sindacato di legittimità della Corte dei conti sui contratti. Esecuzione e collaudo. Pagamento del prezzo pattuito.

I servizi in economia: in amministrazione diretta e a cottimo fiduciario. Il collaudo dei lavori e delle forniture fatte in appalto o in economia.

La gestione finanziaria. Anno ed esercizio finanziario concetti generali. L'esercizio suppletivo. L'esercizio provvisorio.

Sistemi e metodi di scritture nell'amministrazione dello Stato. Il sistema informativo R.G.S.

Bilancio di previsione. Il bilancio di previsione in generale. Bilancio di competenza e bilancio di cassa. Formazione, contenuto, approvazione e natura giuridica della legge del bilancio. Aggiunte e variazioni del bilancio. Le nuove e maggiori spese.

La gestione dei residui. L'annullamento dei crediti inesigibili. I residui passivi. La perequazione amministrativa - La prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti.

Le entrate dello Stato: nozione e classificazione. Le varie fasi dell'entrata: accertamento, riscossione, versamento. Le quietanze degli agenti della riscossione e delle tesorerie.

Le spese dello Stato: nozione giuridica e classificazione. Le varie fasi della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento. Forme di pagamento più in uso: ordinativi diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse. Forme speciali di pagamento. Le norme generali sull'emissione e l'intestazione dei titoli di spesa. Smarrimento e distribuzione dei titoli di spesa. Le ritenute sui pagamenti. Sostituto di imposta.

Il rendiconto generale dello Stato: nozioni generali - Il conto del bilancio. Il conto generale del patrimonio: formazione, parificazione, esame ed approvazione del rendiconto generale dello Stato.

Rendimento dei conti. I conti amministrativi in generale. I conti amministrativi delle entrate. I rendiconti degli agenti della riscossione. I conti amministrativi delle spese. I rendiconti dei funzionari delegati. I conti amministrativi delle tesorerie. I conti amministrativi dei consegnatari di materie.

I conti giudiziali. Gli agenti contabili dello Stato e la resa del conto giudiziale. I conti degli agenti della riscossione. I conti dei consegnatari delle materie. I conti dei tesorieri. Le cauzioni.

La responsabilità nell'Amministrazione dello Stato. Responsabilità patrimoniale: amministrativa, contabile, civile verso terzi.

Organizzazione finanziaria. La ragioneria generale dello Stato. Ordinamento e attribuzioni. Il ragioniere generale dello Stato. Il consiglio dei ragionieri.

Le ragionerie centrali: attribuzioni. Vigilanza delle ragionerie centrali sulla gestione delle spese dello Stato.

La direzione generale del tesoro. Le direzioni provinciali del tesoro. La tesoreria centrale e la tesoreria provinciale.

Il movimento dei fondi. I vaglia del tesoro. I buoni ordinari del tesoro. I conti correnti e le contabilità speciali. I depositi. Il servizio del portafoglio. Il contabile del portafoglio.

I controlli nell'Amministrazione dello Stato. La Corte dei conti. Funzioni di controllo, amministrative e giurisdizionali.

La giurisdizione della Corte dei conti, i giudizi di responsabilità, i rimedi contro le decisioni di condanna della Corte dei conti, la esecuzione delle decisioni di condanna.

ECONOMIA E SCIENZA DELLE FINANZE

Economia politica:

I fenomeni economici e loro fondamento: fini e mezzi.

L'attività economica e la scienza economica. Il metodo della scienza economica. I bisogni economici e loro caratteristiche.

Classificazione dei bisogni.

I beni economici: concetto e caratteristiche. Classificazione dei beni economici.

L'utilità. Legge di decrescenza dell'utilità. Utilità totale, marginale e differenziale. Legge dell'uguaglianza delle utilità marginali e ponderate. Le curve di indifferenza.

La produzione. I fattori della produzione. Posizione di equilibrio del produttore. Il costo di produzione.

Consumo e risparmio. La propensione al consumo.

Lo scambio e la teoria del prezzo Elasticità della domanda e dell'offerta. Formazione del prezzo in regime di libera concorrenza, *in regime di monopolio e nei regimi intermedi* di mercato. L'interdipendenza dei prezzi e l'equilibrio economico generale.

Il reddito in microeconomia. L'interesse, la rendita, il salario e il profitto.

La moneta: concetto e funzioni: il valore della moneta. I sistemi monetari. La legge di Grasham. La moneta cartacea. L'inflazione e il corso forzoso. I sistemi monetari recenti. Gli accordi di Bretton Woods: loro esiti

Il credito e il sistema bancario: in particolare le banche di deposito e sconto e gli istituti di emissione. Il sistema bancario italiano e il mercato monetario finanziario.

Il commercio internazionale. I cambi e la bilancia dei pagamenti internazionali. Gli accordi economici internazionali: il Mercato comune europeo.

Gli operatori globali del sistema economico. Il reddito in microeconomia. Il circuito dei redditi in un sistema economico aperto. Domanda e offerta globale. La propensione al consumo e la propensione agli investimenti. La preferenza per la liquidità.

Le fluttuazioni economiche e lo sviluppo economico.

La pianificazione indicativa e precettiva.

Scienza delle finanze:

L'attività finanziaria. Natura e limiti dell'attività finanziaria. Cenni sulle principali teorie relative all'attività finanziaria. Scienza delle finanze: economia finanziaria e diritto finanziario. I bisogni pubblici e loro caratteristiche. Le spese pubbliche: concetto e classificazione. Cause dell'espansione della spesa pubblica. Evoluzione della spesa pubblica in Italia. Gli effetti economici e sociali delle spese pubbliche e in particolare gli effetti delle spese militari.

Le entrate pubbliche. Prezzi privati e quasi privati.

Patrimonio e demanio dello Stato. Imprese pubbliche e pubblici istituti: prezzi quasi privati: prezzi pubblici e politici. I contributi. Tasse e imposte: concetto, elementi e classificazione.

La ripartizione giuridica, tecnica ed economica delle imposte.

Cenni sulla finanza funzionale: fiscal policy e deficit spending.

Il sistema tributario italiano. L'imposizione diretta: ILOR e INVIM, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche. L'imposizione indiretta: imposta di successione e sulle donazioni, imposta di registro, imposta di bollo, imposta ipotecaria, imposta sul valore aggiunto (IVA); imposte di fabbricazione e dazi doganali; i monopoli fiscali.

L'imposizione straordinaria; imposte straordinarie, prestiti pubblici. Cenni sulla finanza locale.

Sanzioni fiscali e contenzioso tributario.

LINGUE ESTERE

Il candidato dovrà dar prova di saper parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte fra le seguenti: inglese, francese, tedesca e spagnola.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . in servizio presso . . . . . . residente a . . . . . numero di codice postale (2) . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 settembre 1980.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole), con diritto agli aumenti dei limiti di età (3);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (5) . . . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . nell'anno (6) . . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (7) . . . .;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . . .

Dichiaro di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (8) . . . .

---

(1) Indicare grado, ruolo e specialità. Le generalità devono esattamente corrispondere con quelle risultanti dal registro dell'atto di nascita.

(2) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(3) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole, occorre precisare il numero dei figli viventi. Del pari il candidato dovrà precisare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(6) Indicare la denominazione dell'istituto, la sede e l'indirizzo completo.

(7) Specificare la durata ed i periodi nei quali il concorrente ha prestato servizio militare. I sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, dovranno dichiarare di rinunciare alla carica di pilota nel caso di nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

(8) Firma del capo ufficio ovvero di un notaio o del segretario comunale del luogo di residenza o del cancelliere.

(8678)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi pubblici, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee presso le università e gli istituti di istruzione universitaria.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee su posti di organico delle carriere del personale non docente universitario in applicazione dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, presso le università sottoindicate:

Genova;
Sassari;
Macerata;
Venezia;
Udine;
Napoli;
Camerino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi rivolgersi agli uffici del personale delle singole università e degli istituti di istruzione universitaria.

Dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* i bandi di concorso saranno affissi all'albo ufficiale dell'università o istituto di istruzione universitaria per la durata di cinque giorni. Le domande di partecipazione ai concorsi debbono pervenire al competente ufficio entro e non oltre il decimo giorno successivo a quello di affissione all'albo dell'ateneo del bando di concorso.

E' consentita la presentazione di domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente avviso per una sola università o istituto di istruzione universitaria.

(8723)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorsi, per titoli e per esami, a quindici posti di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione delle sezioni operative degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed in particolare gli articoli 58, 59, 60, 61 e 62;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 3 concernente, fra l'altro, la soppressione del ruolo dei professori aggregati universitari, di cui all'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338 e 25 luglio 1979, in corso, con i quali è stata concessa al Ministero dell'agricoltura, con riferimento agli anni 1978 e 1979, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire, fra l'altro, complessivi quindici posti di direttore di sezioni operative, centrali e periferiche, degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Visto il parere n. 599/600 della sezione prima del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nella riunione del giorno 11 marzo 1980;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi

Sono banditi i concorsi, per titoli e per esami, per quindici posti di direttore di sezione straordinario nel ruolo statale dei direttori di sezione della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione delle sezioni operative degli istituti di sperimentazione agraria indicati nell'unita tabella.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, possono essere ammessi ai concorsi:

a) coloro che siano stati ternati in concorsi a posti di direttore straordinario di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

b) gli sperimentatori del ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, i quali si trovino almeno alla seconda classe di stipendio;

c) gli assistenti universitari ordinari nelle materie afferenti l'attività dell'istituto, i quali si trovino almeno alla seconda classe di stipendio;

d) i ricercatori presso istituti scientifici statali nelle materie afferenti l'attività dell'istituto, i quali rivestano almeno la qualifica annessa all'ex parametro 387.

Inoltre, gli aspiranti debbono:

1) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) non aver superato il cinquantesimo anno di età per coloro che non rivestano la qualifica di dipendente statale;

3) avere l'idoneità fisica;

4) avere il godimento del diritto di elettorato politico attivo;

5) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *b*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione ai concorsi indetti con il presente decreto, redatte su carta legale da L. 2.000 e possibilmente dattiloscritte, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV, entro due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo al candidato di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti i concorsi;

2) il concorso al quale chiede di essere ammesso;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo equipollente;

4) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne riportate;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

8) la condizione o le condizioni in base alle quali chiede l'ammissione al concorso (vedi precedente art. 2, primo comma, lettere *a*), *b*), *c*), e *d*).

La domanda deve essere firmata dal candidato. La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio, per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comando del corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Documenti

Il candidato deve allegare alla domanda:

1) i documenti attestanti la condizione o le condizioni in base alle quali chiede l'ammissione al concorso (art. 2, primo comma, del presente decreto). In particolare:

a) la qualità di ternato in concorso a posto di direttore straordinario di istituto di ricerca e di sperimentazione agraria deve essere documentata con certificato rilasciato dal competente ufficio di questo Ministero (divisione IV della Direzione generale del personale);

b) la qualità di sperimentazione non inferiore alla seconda classe di stipendio deve essere documentata con certificato rilasciato dal competente ufficio di questo Ministero (cit. divisione IV della Direzione generale del personale);

c) la qualità di assistente universitario ordinario deve essere documentata con certificato rilasciato dal rettore o direttore dell'università o istituto. Dal certificato deve risultare chiaramente la durata dei periodi di servizio e la classe di stipendio;

d) la qualità di ricercatore presso istituti scientifici statali deve essere documentata con certificato rilasciato dalla competente autorità preposta all'istituto o istituzione scientifica. Dai certificati deve risultare chiaramente la durata dei periodi di servizio, il settore della ricerca e la classe di stipendio.

Nelle ipotesi di cui alle lettere *a*) e *b*) il candidato può limitarsi a chiedere al competente ufficio ministeriale, entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di compilare o di trasmettere direttamente alla divisione IV della Direzione generale del personale, il certificato necessario, indicato con precisione il concorso al quale si riferisce.

Alla richiesta, da compilare su carta da bollo da L. 2.000, deve essere unita una marca da bollo da L. 2.000 per ciascun certificato. Copia della richiesta deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

Il candidato deve altresì allegare alla domanda:

2) un *curriculum* sottoscritto della propria attività scientifica e tecnica in carta semplice ed in sei copie;

3) un elenco sottoscritto di tutti i documenti e titoli, presentati in allegato alla domanda, in carta semplice ed in sei copie;

4) un elenco sottoscritto in sei copie ed in carta semplice, delle pubblicazioni scintifiche che si presentano;

5) qualsiasi altro documento o titolo che ritenga utile al fine del concorso.

I candidati appartenenti ai ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che intendono far valutare i servizi prestati devono espressamente dichiararlo nella domanda di ammissione al concorso, affinchè il direttore generale del personale del Ministero, possa far pervenire alla commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare.

I candidati esterni, dipendenti da altre amministrazioni dello Stato, che intendano far valutare i servizi prestati dovranno espressamente dichiararlo nella domanda di ammissione al concorso e far pervenire a cura dell'amministrazione di appartenenza, la documentazione (rapporti informativi e stato matricolare), indicata per i candidati interni, alla Direzione generale del personale - Divisione IV, del Ministero dell'agricoltura, che ne curerà l'invio alla commissione giudicatrice. Copia della richiesta di tale documentazione all'amministrazione di appartenenza dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

Le copie, anche fotografiche, di documenti che si intendono far valere come titoli di merito, devono essere fornite in bollo e regolarmente autenticate da notaio, cancelliere, segretario comunale o altra autorità prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. Non si terrà conto delle copie non autenticate.

I certificati rilasciati da autorità straniera debbono essere legalizzate dalla competente autorità consolare italiana. Ad essi deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero della competente autorità consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale.

Il candidato che partecipa a più concorsi dovrà allegare ad ogni domanda i documenti e titoli che ritenga utili ai fini del relativo concorso, ad ogni domanda debbono essere comunque allegati i documenti di cui ai precedenti numeri 2), 3), 4) e 5).

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni scientifiche che siano stati presentati, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Non saranno presi in considerazione i titoli e documenti e pubblicazioni scientifiche che perverranno, comunque, al Ministero dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli e delle pubbblicazioni.

Art 5.

Pubblicazioni scientifiche

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, i candidati debbono far pervenire al Ministero - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV, separatamente dalla domanda, una serie delle pubblicazioni insieme con un elenco sottoscritto delle pubblicazioni medesime.

Sui plichi contenenti le pubblicazioni, deve essere chiaramente indicato il concorso cui si riferisce ed il cognome, nome ed indirizzo del candidato.

Il candidato che partecipa a più concorsi può far pervenire al Ministero, nel termine stabilito per la presentazione delle domande, una sola serie di pubblicazioni, con annesso elenco sottoscritto, indicando sui plichi, oltre al proprio cognome e nome, tutti i concorsi ai quali la serie si riferisce.

Il Ministero non darà corso alle domande di partecipazione ai concorsi se nel termine stabilito non perverranno anche le relative pubblicazioni.

Il candidato, inoltre, è tenuto a far pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice del concorso una serie delle pubblicazioni, insieme con una copia del *curriculum*, dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni di cui all'art. 4, numeri 2), 3) e 4) del presente decreto.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto costitutivo della commissione giudicatrice del concorso.

Le commissioni giudicatrici non potranno in alcun caso tener conto di pubblicazioni delle quali non sia stata presentata una copia al Ministero entro il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Non consentito il riferimento a titoli o documenti presentati sia a questa sia ad altre amministrazioni.

Si intendono per pubblicazioni scientifiche, i lavori per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. In nessun caso sono accettate le bozze di stampa o studi o monografie presentati in dattilografia anzichè stampati.

I membri della commissione giudicatrice, al termine dei lavori concorsuali, sono tenuti a restituire a spese dei destinatari a ciascun candidato la serie di pubblicazioni ad essi trasmesse da parte dei candidati.

Gli stessi candidati dovranno provvedere, sempre a loro spese, al recupero della serie di pubblicazioni trasmesse al Ministero dopo il decorso dei termini di impugnativa.

Il Ministero, trascorso tale termine, non sarà responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni, come, in ogni caso, di quelle trasmesse ai membri della commissione.

I lavori compiuti in collaborazione con soggetti diversi dai membri della commissione giudicatrice possono essere considerati solo quando sia possibile scindere ed individuare il contributo dei singoli autori e possono essere valutati, a favore del candidato che li produce come titoli, solo per la parte che sia da riguardarsi come contributo di detto candidato. E' preclusa la valutazione delle pubblicazioni in collaborazione tra candidato e un commissario esaminatore.

Art. 6.

Commissioni giudicatrici - Titoli - Prove d'esame

I concorsi sono per titoli e per esami e saranno espletati secondo le modalità previste dall'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e saranno giudicati dalle commissioni giudicatrici costituite ai sensi dell'art. 59 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1318/1967.

La commissione dispone di dieci punti per la valutazione dei titoli e di dieci punti per ciascuna prova di esame. I titoli valutabili sono i titoli di studio, i titoli di abilitazione, i titoli di servizio, le attività svolte, gli elaborati di servizio e le pubblicazioni scientifiche.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

I titoli devono essere di carattere scientifico.

Le prove di esame consistono in un colloquio sull'attività e in una prova pratica, secondo il programma di cui alla tabella annessa al presente decreto.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma, nella sede stabilita dal Ministero.

La commissione giudicatrice potrà tuttavia proporre che la prova pratica si svolga altrove in relazione alle esigenze del programma di esame e, ove lo ritenga opportuno, chiedere che la prova medesima sia espletata, in tutto o in parte, anche a mezzo di uno scritto.

L'esame colloquio e la prova pratica non si intendono superati se il candidato non ottenga almeno la valutazione di otto punti in ciascuna di esse.

La valutazione complessiva è determinata sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, i punti riportati nell'esame colloquio e quelli ottenuti nella prova pratica.

La commissione giudicatrice, con motivata relazione, propone non più di un vincitore per il posto messo a concorso.

Quando il concorso è indetto per più posti la commissione propone tanti vincitori quanti sono i posti, graduandoli in ordine di merito. La scelta della sede spetta ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria.

Gli atti delle commissioni giudicatrici sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste sulla regolarità di essi. Le relazioni delle commissioni verranno pubblicate integralmente nel Bollettino ufficiale del Ministero Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 7.
Documenti di rito

I candidati che risultano vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero - Direzione generale del personale - Divisione IV, i seguenti documenti formati con l'osservanza della legge sul bollo:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n 837;

5) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

6) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 5) dovranno attestare che gli interessati godevano del possesso della cittadinanza italiana o dei diritti politici alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo dell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6); deve invece presentare una copia integrale dello stato matricolare, insieme con l'atto o certificato di nascita e il certificato medico.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta.

Art. 8.
Nomina

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i prescritti requisiti sarà nominato direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1980

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1980
Registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 291

TABELLA

PROGRAMMA DI ESAME

COLLOQUIO
(per tutti i concorsi)

Esposizione dell'attività svolta dal candidato, con particolare riguardo agli obiettivi delle ricerche e sperimentazioni effettuate. Discussione sulle metodologie impiegate e sui risultati conseguiti. Finalità e compiti della sezione a concorso.

PROVA PRATICA
(per tutti i concorsi)

Quadro delle fondamentali conoscenze scientifiche e tecniche riguardanti il settore di attività della sezione. Relative metodologie e attrezzature sperimentali. Impostazione di prove sperimentali sul piano applicativo,

e, in particolare, per:

Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante, con sede in Roma:

1) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - nutrizione idrica e idrologia agraria: 1 posto.

Consumi idrici unitari lungo il ciclo di sviluppo delle colture. Evapotraspirazione, moderne tecniche dell'irrigazione. Caratteri fisici e chimici delle acque di irrigazione.

2) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Gorizia - concimi e concimazione: 1 posto.

Tecnologia e moderne tecniche dell'impiego dei fertilizzanti (macro e micro elementi). Concimazione equilibrata. Teoria ed economia della fertilizzazione.

Istituto sperimentale per la zootecnia, con sede in Roma:

3) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - produzione del latte: 1 posto.

Fisiologia della produzione del latte negli aspetti quantitativi e qualitativi. Caratteri della lattazione nelle diverse specie. Funzionalità della mammella e mungitura. Caratteri fisicochimici e microbiologici del latte. Funzioni econometriche della produzione del latte. Impostazione di un piano sperimentale.

4) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Potenza - allevamenti bovini, ovini e caprini di razze locali e degli incroci nell'ambiente collinare e montano; allevamento del tacchino: 1 posto.

Allevamento bovino, ovino e caprino nell'ambiente collinare e montano meridionale: relative tecniche di allevamento e di alimentazione. Caratteristiche produttive e riproduttive delle razze di tacchino adatte all'allevamento brado e semibrado.

Istituto sperimentale per l'agricoltura, con sede in Salerno:

5) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - tecniche colturali: 1 posto.

Progettazione di una ricerca applicata alle piante da orto: scelta dello schema, elaborazione dei dati ed esame dei risultati. Conoscenza dei fattori del suolo, delle piante, del clima e rapporti con la produzione. Interazione genotipo-ambiente in alcune tipiche produzioni da orto. Tecniche agronomiche di intensivazione. Tecniche, finalità del diserbo, modalità e tempi dell'applicazione. Rapporto pianta-concimazione minerale in ambiente naturale ed artificiale e relative interazioni. Rapporti pianta-acqua. Nozioni sulle macchine per le colture da orto con particolare riguardo alla raccolta. Nozioni sui concimi e antiparassitari. Analisi dei prodotti freschi e secchi.

6) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - tecnologia e commericalizzazione: 1 posto.

Caratterizzazione dei prodotti orticoli e relativa valutazione in ordine alla commercializzazione. Rapporti tra fattori intrinseci (particolarmente genetici) estrinseci (climatico-colturali) e di commercializzazione (trasporto, conservazione) nel determinismo delle caratteristiche merceologiche.

Istituto sperimentale per la floricoltura, con sede in Sanremo.

7) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - biologia e difesa: 1 posto.

Esame critico delle tecniche di prevenzione, di terapia e di diagnostica delle alterazioni parassitarie e non parassitarie con particolare riguardo alle colture floricole. Applicazioni tecnicopratiche dei principi di biologia per le colture floricole. Caratteristiche tecnologiche dei prodotti floricoli.

8) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - propagazione: 1 posto.

Tecniche di moltiplicazione ed esame critico dei materiali e metodi di propagazione delle specie floricole. Conoscenza delle attrezzature sperimentali e degli impianti. Caratteristiche tecnologiche dei prodotti floricoli.

Istituto sperimentale per la viticoltura, con sede in Conegliano Veneto:

9) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - ampelografia e miglioramento genetico: 1 posto.

Conoscenza delle più moderne attrezzature tecniche e scientifiche nella ricerca del settore viticolo.

Esame critico della piattaforma ampelografica italiana e riconoscimento dei vitigni. Tecniche di miglioramento genetico con particolare riferimento alla selezione ed alla ibridazione.

10) Concorso per le direzioni delle sezioni operative periferiche di Asti e di Arezzo - sperimentazione applicativa: 2 posti.

Conoscenza delle più moderne attrezzature tecniche e scientifiche nella ricerca del settore viticolo. Tecniche di miglioramento genetico della vite. Selezione. Ibridazione. Metodologia ampelografia e riconoscimento dei vitigni. Problemi tecnico-legislativi inerenti la viticoltura. Esame critico di tecniche colturali e di difesa della vite.

Istituto sperimentale per la frutticoltura, con sede in Roma:

11) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - biologia e difesa: 1 posto.

Formulazione e discussione di programmi di ricerca nel settore della biologia applicata alla frutticoltura, impostati secondo una aggiornata metodologia. Diagnostica, prevenzione e terapia di casi fitopatologici e di alterazioni non parassitarie nelle colture arboree da frutto. Conoscenza delle normali apparecchiature scientifiche e delle tecniche impiegate in laboratorio in riferimento alla frutticoltura.

Istituto sperimentale per la selvicoltura, con sede in Arezzo:

12) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - ecologia e protezione della natura: 1 posto.

Ecologia forestale. Struttura e dinamismo degli ecosistemi forestali. Principi di selvicoltura generali e speciali. Protezione della natura, con particolare riguardo alle formazioni vegetali. Riserve naturali, parchi, assestamento del terirtorio. Elaborazione di un piano sperimentale su un problema di ecologia forestale e di protezione.

Istituto sperimentale per l'enologia, con sede in Asti:

13) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Velletri - enologia applicata: 1 posto.

Costituenti dei mosti e dei vini, tecnica della vinificazione, con particolare riguardo alla vinificazione in bianco, prevenzione dei fenomeni di ossidazione dei vini, stabilizzazione fisico-chimica e biologia dei vini, impianti e macchinari enologici.

14) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Barletta - enologia applicata: 1 posto.

Costituenti dei mosti e dei vini. Tecnica della vinificazione, con particolare riguardo alle condizioni climatiche del Mezzogiorno. Correzione e stabilizzazione dei vini. Alterazioni e prevenzioni. Impianti e macchinari enologici.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(8651)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova pratica dell'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di commesso nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

La prova pratica dell'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di commesso nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto, fra gli altri, con decreto interministeriale 29 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 240, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, avrà luogo il 1° ottobre 1980 alle ore 8 a Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Di quanto sopra verrà data ai candidati individuale comunicazione almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova pratica.

(8859)

REGIONE LOMBARDIA

Revoca del bando di concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 130/San-So del 27 giugno 1977, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di sondrio al 30 novembre 1976;

Visto l'art. 47 della legge n. 833/78, quinto comma, lettera C) e l'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Considerato che nel predetto bando erano state messe a concorso le seguenti condotte mediche:

consorzio medico di Ardenno-Buglio in Monte e Valmasino;
consorzio medico di Campodolcino-Isolato;
consorzio medico di Albosaggia-Faedo;

Viste le note dei comuni capi consorzi (n. 951 dell'11 aprile 1979 comune di Ardenno, n. 1140 del 5 maggio 1979 comune di Campodolcino e n. 1532 comune di Albosaggia datata 30 aprile 1979) con le quali ha dichiarato che la condotta medica era coperta al 30 giugno 1978 da medico interino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 333 del 2 ottobre 1979;

Decreta:

Il bando di concorso indetto con decreto n. 130/San-So del 27 giugno 1977 è revocato (art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1979, n. 861).

Il presente decreto verrà pubblicato nelle forme di legge e verrà altresì notificato a tutti i concorrenti che hanno presentato domanda entro i termini prescritti.

Sondrio, addì 2 giugno 1980

p. *Il presidente*: VITIELLO

(8685)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Stralcio di una sede dal concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia

Il medico provinciale di Reggio Emilia rende noto che con decreto 11 settembre 1980, n. 2417, dal concorso pubblico per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1977 è stata stralciata la condotta unica di Guastalla.

Il concorso, pertanto, avrà svolgimento per la sola condotta di Poviglio.

(8683)

OSPEDALE « A. ANGELUCCI » DI SUBIACO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente cardiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Subiaco (Roma).

(3178/S)

OSPEDALE DI LUCCA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiodiagnostica B

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiodiagnostica *B*.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Lucca.

(3172/S)

OSPEDALE « G. CAPILUPI » DI CAPRI

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Capri (Napoli).

(3170/S)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale presso l'ospedale civile (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(3174/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso a due posti di aiuto della seconda traumatologia e ortopedia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto della seconda traumatologia e ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(3176/S)

OSPEDALE « S. CAMILLO DE LELLIS » DI MESAGNE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mesagne (Brindisi).

(3166/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto dirigente del servizio di pronto soccorso ed accettazione;

un posto di aiuto dirigente di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di aiuto di odontostomatologia e microbiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mesagne (Brindisi).

(3166/S-*bis*)

OSPEDALI DI AREZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione oculistica;

un posto di assistente della divisione di nefrologia con annesso servizio di emodialisi;

tre posti di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arezzo.

(3167/S)

OSPEDALI RIUNITI « SS. ANNUNZIATA » DI CHIETI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della clinica chirurgica;

due posti di assistente del centro di medicina dello sport in seno alla prima divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa - ripartizione personale dell'ente in Chieti.

(3189/S)

OSPEDALE « SS. GIACOMO E CRISTOFORO » DI MASSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ad un posto di primario e un posto di assistente di radiologia del servizio autonomo annesso alla divisione di cardiochirurgia infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Massa (Massa-Carrara).

(3190/S)

OSPEDALE CIVICO « SS. TRINITÀ » DI TERMINI IMERESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente di medicina;

un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Termini Imerese (Palermo).

(3168/S)

ISTITUTO DI ONCOLOGIA « SANTI CURRÒ » DI CATANIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catania.

(3165/S)

OSPEDALE « SS. TRINITÀ L. E G. G. PONTI » DI ARONA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Arona (Novara).

(3173/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI ARPINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arpino (Frosinone).

(3164/S)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1980, n. **57**.

Disposizioni di attuazione delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 281, in materia di asili nido.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 21 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, al fine di promuovere la realizzazione di un servizio di asili nido adeguato alle esigenze della popolazione, assegna i contributi di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, modificata con legge 29 novembre 1977, n. 891, integrandoli con fondi propri, esclusivamente ai comuni singoli o associati.

La destinazione ed utilizzazione dei fondi statali e dei fondi regionali, nonché l'entità dei diversi contributi, è determinata dal consiglio regionale in sede di approvazione dei piani di cui ai successivi articoli 6 e 11.

I fondi propri della Regione possono essere utilizzati:

a) ad integrazione dei contributi da concedere ai comuni singoli o associati ai sensi delle lettere *a*) e *b*) dell'art. 6 della legge 29 novembre 1977, n. 891;

b) per altre forme di finanziamento stabilite con legge regionale.

Art. 2.

I comuni singoli e gli enti responsabili dei servizi ai sensi della legge regionale sull'ordinamento dei servizi di zona, debbono presentare la richiesta di contributi entro il 30 aprile di ogni anno.

Le richieste, indirizzate al presidente della giunta regionale e sottoscritte dal sindaco o dal presidente del comitato di gestione dell'ente responsabile di cui al primo comma, devono essere accompagnate dalla relativa delibera del consiglio comunale o dell'assemblea dello stesso ente responsabile dei servizi di zona.

Art. 3.

Le richieste di contributo di costruzione o di riattamento devono essere corredate da:

a) relazione tecnico-illustrativa dell'opera;

b) planimetria contenente l'individuazione dell'area idonea nell'ambito degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, nonché degli insediamenti residenziali ed industriali e dei servizi pubblici esistenti nella zona circostante l'area stessa per un raggio di m 1000;

c) preventivo di massima della spesa, con l'indicazione degli eventuali mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo richiesto.

Le richieste di contributo per l'acquisto devono essere corredate da:

1) planimetria dell'immobile;

2) perizia riguardante il prezzo di acquisto;

3) indicazione degli eventuali mezzi finanziari per la parte eccedente il contributo richiesto.

Art. 4.

Nell'eventualità che, in relazione a quanto disposto al punto *b*) dal precedente art. 3, l'area individuata non sia destinata ad uso pubblico dai vigenti strumenti urbanistici la indicazione dell'area stessa disposta dal comune con delibera consiliare costituisce adozione di variante dello strumento urbanistico vigente, purchè l'asilo nido non interessi insediamenti per i quali risultino previsti ed osservati i rapporti massimi e le dotazioni di cui all'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ed al decreto ministeriale 2 aprile 1968.

La delibera di variante anzidetta viene approvata con decreto del presidente della giunta regionale o dall'assessore competente se delegato.

Art. 5.

Le richieste di contributo di gestione devono essere accompagnate da:

a) consuntivo di gestione relativo all'esercizio precedente e preventivo di gestione relativo all'esercizio in corso, nel caso di asili nido già funzionanti; preventivo di gestione nel caso di asili nido di prossima apertura;

b) attestazione circa la ricettività dell'asilo nido e l'organico del personale;

c) regolamento di gestione degli asili nido, ove esistente.

I documenti di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) devono essere corredati dai relativi provvedimenti deliberativi di approvazione.

Art. 6.

Il consiglio regionale approva annualmente entro il 15 settembre il piano di assegnazione dei contributi di gestione per tutti gli asili nido, compresi quelli trasferiti dalla soppressa O.N.M.I., sulla base delle domande presentate, determinandone l'entità tenuto conto dei seguenti elementi:

a) spese fisse di funzionamento;

b) capienza potenziale della struttura eventualmente rideterminata ai sensi dell'art. 18 della presente legge;

c) numero degli iscritti;

d) dimensione demografica e condizioni socio-economiche dei comuni interessati;

e) periodo di funzionamento previsto nel corso dell'anno.

Il contributo di gestione spetta di diritto a tutti gli asili nido e micro nidi, funzionanti, gestiti dai comuni o dagli enti responsabili del servizio di zona, sulla base dei parametri annualmente stabiliti con il piano dal consiglio regionale ed in misura non inferiore all'importo del contributo, rapportato ad anno, di competenza dell'anno precedente, purché il numero degli iscritti non subisca diminuzioni in misura superiore al 15 %. In ogni caso è garantito un contributo pari a lire un milione per bambino iscritto, nel limite della capienza potenziale della struttura. In sede di approvazione del piano di cui al precedente comma il consiglio regionale determina l'adeguamento del predetto contributo minimo all'eventuale accertato incremento medio dei costi di funzionamento.

Per le nuove strutture realizzate direttamente dai comuni o dagli enti responsabili dei servizi di zona al di fuori dei programmi di intervento regionale, la concessione del contributo di gestione è subordinata alla verifica da parte della giunta regionale, su domanda dell'ente interessato, dei requisiti strutturali ed organizzativi nonché della capienza potenziale della struttura.

Il contributo annuale viene determinato a titolo previsionale per l'esercizio in corso ed è soggetto ad eventuale conguaglio nel primo esercizio successivo in relazione all'accertamento a consuntivo degli elementi di cui alle lettere *c*) ed *e*) del primo comma del presente articolo.

In attesa dell'approvazione del piano di assegnazione dei contributi di gestione, sono consentite anticipazioni nelle forme e nei limiti di cui all'art. 2, terzo comma, della legge regionale 25 agosto 1979, n. 45, sulla base dell'importo del contributo, eventualmente rapportato all'anno intero, di competenza dell'anno precedente.

Art. 7.

L'erogazione dei contributi annuali di gestione avviene in unica soluzione, al netto delle anticipazioni effettuate, entro trenta giorni dall'approvazione da parte del consiglio regionale del piano di assegnazione per le strutture già funzionanti all'atto della presentazione della domanda, ovvero, per quelle di successiva apertura, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'inizio del funzionamento.

Art. 8.

Spetta al consiglio regionale di approvare i criteri, gli indirizzi e le modalità del piano annuale degli asili nido di nuova localizzazione ed il riparto per provincia dei contributi di costruzione, acquisto e riattamento sulla base delle domande pervenute.

Art. 9.

Sull'approvazione del riparto per provincia di cui al precedente art. 8, il consiglio regionale si pronuncia entro il 15 giugno di ogni anno.

A seguito dell'approvazione del riparto, viene comunicato alle amministrazioni provinciali il termine entro il quale esse devono presentare alla giunta regionale le proposte di nuove localizzazioni di asili nido.

Art. 10.

Le amministrazioni provinciali predispongono le proposte di localizzazione sulla base delle domande presentate dai comuni singoli o dagli enti responsabili dei servizi di zona, a norma del precedente art. 9, attenendosi alle modalità di cui all'art. 8 della presente legge.

Art. 11.

Il consiglio regionale approva il piano degli asili nido di nuova localizzazione entro il 15 ottobre di ogni anno.

A seguito dell'approvazione del piano, la giunta ne dà comunicazione agli enti interessati che devono presentare i progetti esecutivi degli asili nido entro centocinquanta giorni dalla data della comunicazione.

La concessione del contributo è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore ai lavori pubblici se delegato.

Il decreto fissa il termine entro il quale deve essere indetta la gara di appalto e dispone che l'erogazione del contributo avvenga all'atto della presentazione di copia del contratto di appalto, perfezionato agli effetti fiscali.

L'approvazione del progetto da parte degli organi competenti, ai sensi della legge regionale 22 novembre 1979, n. 58, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

L'esproprio dei beni immobili è effettuato secondo le disposizioni di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Nel caso di acquisto di immobile il titolo comprovante il perfezionamento del contratto va prodotto dall'ente interessato entro centocinquanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente secondo comma. La concessione del contributo è disposta con le modalità di cui al precedente terzo comma e la erogazione avviene entro i successivi trenta giorni in unica soluzione.

Art. 12.

Alla vigilanza sui lavori provvede l'assessore regionale ai lavori pubblici, per mezzo dei propri uffici o avvalendosi degli uffici delle province.

La nomina dei collaudatori delle opere di cui alla presente legge avviene con decreto del presidente della giunta regionale, in conformità alle norme vigenti.

Art. 13.

Sugli edifici per i quali è concesso il contributo di acquisto, costruzione o di riattamento è costituito, da parte dei comuni singoli o dagli enti responsabili dei servizi di zona vincolo ventennale di destinazione.

Su richiesta del consiglio comunale o dell'assemblea dell'ente responsabile dei servizi di zona la giunta regionale può autorizzare lo svincolo anticipato dell'immobile.

Art. 14.

L'asilo nido è aperto ai bambini di età fino a tre anni, residenti nell'area di utenza.

Eventuale menomazioni fisico-psichiche non possono costituire causa di esclusione dei bambini dagli asili nido.

Art. 15.

Il regolamento per la gestione degli asili nido deliberato dal consiglio comunale o dall'assemblea dell'ente responsabile dei servizi di zona determina:

a) l'area di utenza in base al criterio della residenzialità del servizio;

b) i criteri di precedenza da applicarsi per l'ammissione all'asilo nido;

c) l'ammontare del contributo di frequenza in relazione alle condizioni economiche delle famiglie ed i criteri per l'assegnazione di posti gratuiti;

d) il calendario annuale, l'orario giornaliero in modo che il servizio sia assicurato per la durata dell'intero anno solare tenuto conto degli usi e delle condizioni locali.

Art. 16.

La ricettività dell'asilo nido non deve essere inferiore ai trenta posti nè superiore ai sessanta posti.

L'asilo nido dovrà essere preferibilmente inserito in un unico complesso articolato comprendente anche la scuola materna e primaria o quanto meno situato in prossimità di queste.

Art. 17.

Nelle località in cui il numero dei potenziali utenti sia inferiore ai trenta, possono costituirsi micro nidi di capienza non inferiore agli otto posti, solo a condizione che essi siano aggregati a scuole materne o primarie ovvero ad altre strutture già esistenti, idonee a consentire la creazione o l'utilizzo in comune dei servizi generali, eventualmente potenziati.

La struttura di appoggio deve essere preferibilmente a gestione comunale.

Il micro nido deve essere gestito direttamente dai comuni singoli o dagli enti responsabili dei servizi di zona di cui alla legge regionale sull'ordinamento dei servizi di zona per quanto attiene alla responsabilità organizzative, all'individuazione degli indirizzi pedagogico-assistenziali, alle prestazioni educative nonchè alla dipendenza del personale addetto all'assistenza, mentre può avvalersi dei servizi e del relativo personale della struttura di appoggio, se essa è gestione diversa, unicamente attraverso apposita convenzione.

Le modalità di organizzazione e gestione sociale dei micro nidi debbono essere uguali a quelle previste per gli asili nido.

Art. 18.

Le aree per la localizzazione degli asili nido devono essere situate in zone idonee. In particolare i locali adibiti ad asilo nido devono essere collocati in posizione soleggiata, disporre di uno spazio esterno attrezzato a verde ed essere collocati di preferenza in prossimità di zone a verde pubblico.

In via eccezionale, in centri storici ad alta densità demografica, laddove non esistano aree idonee, possono essere utilizzati edifici residenziali ovvero destinati a servizi integrati per l'infanzia con adeguati requisiti di accessibilità, purchè gli ambienti abbiano le seguenti caratteristiche:

a) siano stati dichiarati abitabili per servizi comunitari, a norma dei regolamenti vigenti;

b) presentino caratteristiche tipologiche adattabili alle nuove funzioni anche in relazione all'assenza di barriere architettoniche;

c) dispongano di superficie utile coperta non inferiore a quella prevista dal successivo comma;

d) siano ubicati al piano terreno o rialzato, in diretta comunicazione con aree contigue all'aperto esclusivamente utilizzabili per le attività ricreative del nido.

Lo spazio interno destinato ai bambini non può essere inferiore ad una superficie utile netta di mq 6 per bambino, compresi i locali per servizi igienici riservati ai bambini, e deve constare di locali adatti per gruppi inferiori e superiori all'anno di età.

L'asilo dovrà inoltre disporre di locali appositi da adibirsi ai servizi generali e sanitari, la cui superficie complessiva non ecceda il 35 % dell'intera superficie utile interna. Possono essere aggregati all'asilo nido locali, funzionalmente autonomi, destinati a servizi integrati per l'infanzia.

Gli spazi interni per bambini superiori all'anno di età vanno articolati, secondo criteri che consentono l'utilizzo polifunzionale dei locali distintamente da parte di una o due unità pedagogiche, costituita ciascuna da sottogruppi di non più di otto bambini.

Detto utilizzo polifunzionale deve essere realizzato accorpando più funzioni nel medesimo spazio quando si svolgono in momenti diversi della giornata e non diano luogo ad interferenze.

Il numero dei bambini di età inferiore all'anno non deve superare di norma 1/5 della capienza complessiva, ed i locali loro destinati debbono essere funzionalmente autonomi.

Gli spazi esterni devono prevedere una adeguata copertura parziale, onde consentire attività didattiche all'esterno in modo continuativo.

I criteri e le caratteristiche strutturali di cui ai precedenti commi si applicano anche per le opere di riattamento di edifici preesistenti da adibire ad asilo nido, nonchè ai micro nidi la cui superficie utile complessiva destinata ai bambini non può comunque essere inferiore ai mq 60.

Art. 19.

Per le strutture già realizzate, in costruzione o comunque progettate, la ricettività, anche ai fini di cui all'art. 6, primo comma, può venire rideterminata sulla base degli standards

strutturali previsti dall'articolo precedente, nel rispetto del limite massimo dei sessanta posti, purché i locali siano adattabili ed il comune o l'ente responsabile dei servizi di zona dimostri di aver effettuato le eventuali opere di adeguamento e di aver riorganizzato l'attività in conformità ai criteri indicati ai commi quinto e sesto del precedente art. 18.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì alle strutture realizzate al di fuori dei programmi di intervento regionale.

Art. 20.

I comuni o gli enti responsabili dei servizi di zona amministrano gli asili nido nelle forme rispettivamente previste dalla legislazione comunale e provinciale o dalla normativa regionale riguardante i servizi di zona.

Art. 21.

La gestione dell'asilo nido è affidata, sulla base del regolamento, ad un comitato di gestione nominato dal consiglio comunale o dall'assemblea dell'ente responsabile dei servizi di zona composto da almeno:

1) una rappresentanza del consiglio comunale o dell'assemblea dell'ente responsabile dei servizi di zona con adeguata presenza della minoranza, eletta con preferenza in seno agli stessi organi;

2) una rappresentanza delle famiglie che hanno inoltrato domanda di utenza, eletta dall'assemblea delle famiglie stesse;

3) una rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi designata dalle organizzazioni stesse;

4) una rappresentanza del personale addetto all'asilo nido eletta tra il personale stesso.

Il regolamento per la gestione degli asili nido determina il numero dei componenti il comitato.

La rappresentanza delle famiglie non può essere inferiore ad un terzo del numero complessivo dei componenti il comitato.

Art. 22.

Il regolamento per la gestione degli asili nido disciplina le competenze dei comitati di gestione, prevedendo, nell'ambito delle stesse:

1) l'elaborazione degli indirizzi pedagogico-assistenziali ed organizzativi in colaborazione con l'équipe dei servizi assistenziali e sanitari e la vigilanza sulla loro applicazione, con particolare riguardo alle cure speciali per i bambini affetti da minorazioni psico-fisiche;

2) la decisione circa le domande di ammissione all'asilo nido;

3) la presentazione di proposte di modifica del regolamento del servizio e di proposte, in generale, su questioni inerenti all'assistenza all'infanzia.

Art. 23.

Il comitato di gestione deve discutere con l'assemblea dei genitori, gli indirizzi pedagogici, assistenziali, amministrativi ed organizzativi dell'asilo nido, con la partecipazione degli operatori degli asili nido.

Il regolamento di gestione determina le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee.

Art. 24.

Per il collegamento con le famiglie e per l'acquisizione degli elementi conoscitivi ai fini del giudizio sull'ammissione all'asilo nido, il comitato di gestione si avvale del servizio di assistenza sociale secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento di gestione.

Art. 25.

Il personale dell'asilo nido è inquadrato nei ruoli del personale comunale o dell'ente responsabile dei servizi di zona ed è tratto, mantenendo le posizioni ed i diritti acquisiti, dal personale già in servizio o è assunto con pubblico concorso.

Il regolamento di gestione determina la pianta organica del personale dell'asilo.

Il personale si distingue in due categorie: personale addetto all'assistenza e personale addetto ai servizi.

La pianta organica del personale dovrà assicurare la presenza media di un addetto all'assistenza per cinque bambini di età inferiore all'anno presenti e di un addetto all'assistenza per otto bambini di età superiore all'anno presenti.

Il numero dei bambini iscritti può essere superiore alla capienza potenziale della struttura, in percentuale pari alle assenze mediamente registrate.

Art. 26.

Il personale d'ambo i sessi addetto all'assistenza deve essere in possesso del diploma di maturità magistrale o del diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, o di vigilatrice d'infanzia, o di puericultrice, o di istituto professionale per assistenza all'infanzia, o di «dirigente» di comunità rilasciato da scuole secondarie superiori statali con cinque anni di corso.

Ai sensi della legge 19 luglio 1940, n. 1098, modificata dalla legge 30 aprile 1976, n. 338, costituisce titolo di preferenza il possesso del diploma di vigilatrice d'infanzia o di puericultrice o di assistente d'infanzia; costituisce altresì elemento di valutazione la frequenza, da parte dei candidati in possesso dei titoli di cui al primo comma, di corsi gestiti da enti pubblici con il superamento della relativa prova finale.

Al personale addetto all'assistenza non possono essere affidati incarichi amministrativi.

Art. 27.

La funzione di coordinatore responsabile dell'asilo nido, deve essere affidata, sentito il comitato di gestione, a persona scelta entro la categoria del personale addetto all'assistenza.

Art. 28.

L'assistenza medica nell'asilo nido, affidata preferibilmente ad uno specialista in pediatria, assistito da una coadiutrice sanitaria deve essere assicurata, nell'ambito delle prestazioni a livello distrettuale, dalla unità socio sanitaria locale.

La presenza del medico deve essere quotidiana, con durata da stabilirsi nel regolamento di gestione in base alle esigenze dell'asilo nido.

Interventi specialistici di carattere medico-psico-pedagogico devono essere assicurati con metodicità mediante l'impiego di équipes specialistiche.

La vigilanza igienica e sanitaria è esercitata dalla unità socio sanitaria locale.

Art. 29.

Ai fini del riconoscimento della idoneità al funzionamento degli asili nido nonchè delle strutture similari di natura privata ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 15 aprile 1926, n. 718, è necessario il possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi previsti dall'art. 18, comma secondo, escluse le lettere *b*) e *d*), e commi terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo, dall'art. 25, comma quarto, della presente legge, con l'osservanza dei criteri attuativi indicati da apposite direttive approvate dal consiglio regionale.

Il limite minimo di ricettività per tali strutture è di cinque posti.

Art. 30.

La giunta esplica attività promozionale e di coordinamento per gli esili nido della Regione.

Sulla base di periodiche rilevazioni e analisi del funzionamento e dell'organizzazione degli asili nido, il consiglio regionale formula indirizzi per l'applicazione di idonee metodologie socio-psico-pedagogiche e di corretti criteri organizzativi nonchè per la massima omogeneità circa la determinazione delle tariffe da porre a carico degli utenti.

Al fine di acquisire contributi tecnico-scientifici per la elaborazione degli indirizzi di cui al comma precedente, nonchè sui criteri di aggiornamento del personale degli asili nido, la giunta regionale può costituire commissioni di studio formate da amministratori, operatori ed esperti, anche estranei all'amministrazione regionale, nonchè avvalersi degli apporti di cui alle leggi regionali 22 aprile 1974, n. 21 e 1° agosto 1979, n. 42.

Ai componenti delle commissioni di studio è attribuito un compenso nelle forme previste dall'art. 43, secondo comma, della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42.

Art. 31.

Le norme di cui ai precedenti articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 (commi quarto e quinto), 26, 28, si applicano agli asili nido comunali o comunque gestiti da enti pubblici, anche se non beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge.

Le spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per gli adempimenti di cui agli articoli 9, 10, 12 della presente legge

sono a carico delle Regione e sono rimborsate con decreto del presidente della giunta regionale, su deliberazione della giunta stessa di intesa con le amministrazioni provinciali stesse.

Art. 32.

E' abrogata la legge regionale 22 dicembre 1972, n. 39, e successive modificazioni.

Mantengono efficacia gli atti amministrativi, i provvedimenti, gli stanziamenti, gli impegni di spesa ed i piani di riparto deliberati ed adottati in attuazione della legge regionale di cui al comma precedente.

Art. 33.

E' abrogata la legge regionale 30 giugno 1974, n. 34, e successive modificazioni.

Mantengono efficacia gli atti amministrativi, i provvedimenti, gli stanziamenti, gli impegni di spesa ed i piani di riparto deliberati ed adottati in attuazione della legge regionale di cui al comma precedente.

Art. 34.

E' abrogata la legge regionale 14 giugno 1976, n. 16.

Art. 35.

Al finanziamento per l'anno 1980 delle spese per l'assegnazione dei contributi di gestione degli asili nido si provvede mediante impiego delle somme già iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 rispettivamente per lire 9.000 milioni al cap. 1.2.2.2.1.378 e per lire 5.000 milioni al cap. 1.2.2.2.1.379.

Limitatamente all'anno 1980 le spese connesse all'assegnazione dei contributi di gestione di asili nido trasferiti ai comuni dalle soppresse O.N.M.I. fanno carico al cap. 1.2.2.1.2.375 iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

Alla determinazione della spesa relativa agli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Con le leggi di approvazione del bilancio sarà altresì specificata la quota della spesa da finanziare mediante impiego delle assegnazioni statali spettanti alla Regione ai sensi della legge 29 novembre 1977, n. 891, e la quota della spesa da finanziare mediante impiego di mezzi ordinari iscritti nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.

Alla determinazione della spesa relativa al rimborso a favore delle amministrazioni provinciali, disposto dal secondo comma del precedente art. 31, degli oneri da esse sostenuti per gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 9, 10, 12 si provvederà annualmente con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 36.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 8, 9, 10 e 11 si applicano a decorrere dall'anno 1982, e comunque non prima dell'avvenuto completamento del programma di localizzazione di asili nido di cui all'art. 10 della legge regionale 10 maggio 1980, n. 54 « Attuazione di un programma straordinario di completamento degli interventi previsti dalle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891 ».

Al finanziamento degli interventi di nuove localizzazioni di cui al precedente art. 11 si provvede mediante impiego delle assegnazioni statali spettanti alla regione Lombardia ai sensi delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891, limitatamente alle quote non impiegate, ai sensi del precedente art. 35, quarto comma, a finanziamento delle spese di gestione, nonchè mediante impiego di quote integrative a carico del bilancio regionale.

Alla determinazione della quota integrativa regionale si provvederà con successivo provvedimento legislativo.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 17 maggio 1980

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 2 aprile 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 9 maggio 1980, prot. n. 20702/5783).

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1980, n. 58.

Concorso finanziario regionale per l'attuazione del programma triennale A.N.A.S. - 1979-81.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 21 del 21 maggio 1980)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare l'attuazione integrale del programma triennale di interventi di cui al parere emesso dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 46 della legge statale n. 843/1978, la Regione concorre con un contributo in capitale per realizzare l'integrazione di infrastrutture viarie nel sistema regionale della viabilità.

Per le finalità di cui al primo comma verrà stipulata con l'A.N.A.S. una specifica convenzione in cui saranno stabiliti i rispettivi impegni.

La convenzione è approvata con deliberazione della giunta regionale.

I contributi verranno erogati con decreto del presidente della giunta regionale, e per sua delega dall'assessore competente, e saranno corrisposti all'A.N.A.S. all'atto dell'appalto delle opere.

Al termine delle opere stesse dovrà essere presentato rendiconto alla giunta regionale.

Art. 2.

Per la concessione del contributo a favore dell'A.N.A.S. di cui al precedente art. 1 è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 5.000 milioni.

Al finanziamento dell'onere come sopra determinato si provvede mediante contrazione di mutuo passivo ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

L'onere derivante dall'ammortamento dei mutui autorizzati, valutati in lire 155 milioni per ogni 1.000 milioni di prestito contratto e da determinarsi nell'esatto ammontare sulla scorta dei mutui che verranno contratti a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, farà carico ai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1980 e seguenti ai capitoli 1.5.1.3.2.541 « Interessi passivi sui mutui e prestiti a lunga scadenza » e 1.5.1.3.2.668 « Quote capitali di ammortamento di mutui ».

In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma la dotazione finanziaria del cap. 5.1.755 « Mutui per la copertura del disavanzo di esercizio » iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 è incrementato di lire 5.000 milioni relativamente alle previsioni di competenza e di cassa.

Nella parte II « Spese per i programmi di sviluppo » ambito 4, settore 5, obiettivo 2, sono istituiti:

il progetto 2.4.5.2.1. « Interventi in materia di viabilità regionale realizzati dall'A.N.A.S »;

il cap. 2.4.5.2.1.1067 « Contributi in capitale all'A.N.A.S. per l'integrazione nel sistema di viabilità regionale delle infrastrutture stradali di competenza statale » e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 5.000 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 17 maggio 1980

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 2 aprile 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 9 maggio 1980, prot. n. 21602/5784).

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1980, n. **59**.

Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1976, n. 23 « Intervento per lo sviluppo delle attrezzature sportive - Erogazione sotto forma di contributi diretti delle provvidenze previste dall'art. 2 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9 ».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 21 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I beneficiari dei contributi, previsti dalla legge regionale 4 agosto 1976, n. 23, che non abbiano presentato la domanda di cui all'art. 3, terzo comma della medesima legge, possono presentarla entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché dimostrino, entro lo stesso termine, di aver ottenuto la concessione del mutuo.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 17 maggio 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 2 *aprile* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 9 *maggio* 1980, *prot. n.* 21402/5780).

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1980, n. **60**.

Integrazione alla legge regionale 5 settembre 1978, n. 60, concernente il « Concorso regionale per la realizzazione di ponti su grandi corsi d'acqua ».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 21 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'elenco degli interventi finanziari di cui all'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 60 è integrato come segue:

lire 500 milioni per i lavori di costruzione del nuovo ponte sul Brembo in comune di Brembate (Bergamo) variante esterna strada provinciale n. 184.

Art. 2.

Al finanziamento dell'onere di lire 500 milioni per l'anno 1980 determinato ai sensi del precedente art. 1, si provvede mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziate con mutuo » iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1980, parte II, è apportata la seguente variazione:

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.5.2.2.709 « Concorso nelle spese per la realizzazione di ponti su grandi corsi d'acqua », è incrementata di lire 500 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 17 maggio 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 2 *aprile* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 9 *maggio* 1980, *prot. n.* 21602/5785).

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1980, n. **61**.

Norme per l'attuazione del progetto integrato Valtellina e programma di interventi straordinari.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 21 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per lo sviluppo economico e sociale dell'area della provincia di Sondrio la Regione predispone con la collaborazione dell'amministrazione provinciale di Sondrio e delle comunità montane della Valtellina e della Valchiavenna, in conformità a quanto previsto dal programma regionale di sviluppo 1980-82, il progetto integrato Valtellina di interesse regionale, che è costituito da un piano territoriale, da un piano di sviluppo socio-economico e dal relativo programma pluriennale d'intervento, formulati, rispettivamente, in conformità ai contenuti previsti dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

2. Il progetto di cui al comma precedente è approvato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza delle procedure previste dall'art. 8 della predetta legge regionale 31 marzo 1978, n. 34; i relativi aggiornamenti sono disposti a norma degli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge predetta.

3. I piani di cui all'art. 10 e i programmi di cui all'art. 11 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 devono uniformarsi alle previsioni del progetto di cui al presente articolo.

Art. 2.

1. Ai fini dell'elaborazione del progetto di cui all'articolo precedente e del programma di cui al successivo art. 4, nonché per il coordinamento delle attività ivi previste è istituito un comitato composto da:

a) il presidente della giunta regionale o un assessore da lui delegato, che lo presiede;

b) cinque rappresentanti della provincia di Sondrio di cui due della minoranza;

c) tre rappresentanti per ciascuna delle comunità montane della Valtellina e della Valchiavenna, di cui uno delle rispettive minoranze.

2. All'attività del comitato partecipa con voto consultivo un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio.

3. Il comitato di cui al presente articolo è nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 3.

1. Per lo svolgimento delle attività di carattere tecnico relative alla predisposizione del progetto di cui al precedente art. 1 e del programma di cui al successivo art. 4 è istituito un ufficio tecnico con sede presso l'amministrazione provinciale di Sondrio composto da personale regionale o messo a disposizione, previe opportune intese, dalla predetta amministrazione provinciale, dalle comunità montane della Valtellina e della Valchiavenna, nonché dai comuni interessati.

2. La giunta regionale determina l'organico dell'ufficio tecnico, provvede all'assegnazione del personale regionale ed assume le intese con gli enti locali relativi al personale di loro competenza.

3. La giunta regionale può affidare ad esperti, da assumersi a norma della legge regionale 22 aprile 1974, n. 21, l'incarico di fornire al predetto ufficio prestazioni professionali di carattere specialistico per la soluzione di particolari problemi.

4. Le spese per il personale messo a disposizione dagli enti locali sono a carico della Regione.

Art. 4.

1. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate a norma del successivo art. 6 per il progetto di cui al precedente art. 1, la giunta regionale predispone, in collaborazione con il comitato di cui al precedente art. 2, un programma di interventi straordinari nei settori prioritari delle aree attrezzate industriali e artigianali, del turismo, del commercio, dell'agricoltura e dell'assetto idrogeologico, formulato sulla base dei programmi dell'amministrazione provinciale di Sondrio e delle comunità montane della Valtellina e della Valchiavenna.

2. Il programma di cui al presente articolo è approvato dalla giunta regionale d'intesa con la commissione consiliare competente in materia di programmazione.

Art. 5.

1. All'attuazione degli interventi previsti dal progetto di cui all'art. 1 e di quelli indicati dal programma di cui al precedente art. 4 provvedono gli enti locali competenti.

Art. 6.

1. Per l'attuazione del progetto di cui al precedente art. 1 e del programma di interventi straordinari di cui al precedente art. 4 è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per il triennio 1980-82, di cui lire 10.000 milioni per l'anno 1980. Le successive quote annuali della spesa saranno determinate con le leggi di approvazione del bilancio dei relativi esercizi ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni anche a carico degli esercizi futuri, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, sempreché l'inizio delle opere sia previsto entro il termine dell'esercizio in cui è assunta obbligazione.

3. Al finanziamento dell'onere di L. 10.000 milioni per l'anno 1980 si provvede mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per il finanziamento delle spese d'investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo », iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

4. L'onere complessivo della spesa di cui al primo comma del presente articolo, trova copertura nel bilancio pluriennale 1980-82, parte II « Spese per i programmi di sviluppo », progetto 1.7.1.3. « Valtellina », tabella relativa a « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

5. In relazione a quanto disposto dai commi precedenti, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, parte 2, ambito 1, settore 7, obiettivo 1 sono istituiti:

il progetto 2.1.7.1.3. « Valtellina »;

il cap. 2.1.7.1.3.1052 « Interventi in capitale per l'attuazione del progetto integrato Valtellina e del programma di interventi straordinari » e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 10.000 milioni.

6. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per lo esercizio finanziario 1980 sono altresì apportate le seguenti variazioni:

la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.5.2.1.2.958 « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo » è ridotta di lire 10.000 milioni;

la dotazione finanziaria di cassa del cap. 1.5.1.1.1.736 « Fondo di riserva del bilancio di cassa » è ridotta di lire 10.000 milioni.

7. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3, ultimo comma, della presente legge si provvede mediante impiego delle somme iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1980 e successivi al capitolo 1.1.2.1.1.915 « Spese per il trattamento economico previdenziale ed assistenziale del personale dipendente da comuni, province, loro consorzi o da altri enti pubblici, comandato presso la giunta regionale, nonché oneri relativi a prestazioni straordinarie e rimborso spese di indennità di missione ».

Art. 7.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 19 maggio 1980

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 10 aprile 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 12 maggio 1980, prot. n. 22802/4594).

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1980, n. **62**.

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1980, n. 39 « Organizzazione e funzionamento delle unità socio-sanitarie locali ».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 21 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il sesto comma dell'art. 9 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39 « Organizzazione e funzionamento delle unità socio-sanitarie locali », è soppresso.

Art. 2.

Fino a quando la Corte costituzionale non si sarà pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, promosso dalla regione Lombardia in base alla delibera della giunta regionale 13 marzo 1980, n. 30045, per la composizione dell'ufficio di direzione delle U.S.S.L., si applica, in luogo delle disposizioni di cui all'art. 9, primo e secondo comma, della legge regionale 11 aprile 1980, n. 38 « Organizzazione e funzionamento delle unità socio-sanitarie locali », quanto disposto dal predetto art. 8, salvo, per il periodo successivo, l'adeguamento delle norme regionali alla sentenza della Corte costituzionale.

Fino alla stessa data non si applicano altresì le disposizioni dell'art. 10, terzo comma e dell'art. 11, quarto comma nonché dell'art. 12, primo e secondo comma per la parte in contrasto con il citato art. 8.

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 14 è sostituito dal seguente: « I presìdi ed i servizi multizonali individuati a norma del precedente comma, sono gestiti dalle U.S.S.L. nel cui ambito territoriale essi sono ubicati, fermo restando quanto disposto dall'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».

Il quarto comma del suddetto art. 14 è sostituito dal seguente: « Per ogni presidio multizonale è nominato un responsabile di presidio, scelto con le modalità previste dal secondo comma del precedente art. 12, a cui spetta il compito di coordinare l'attività del presidio medesimo. Tale responsabilità risponde al responsabile del servizio, di cui il presidio fa parte ».

Art. 4.

Nel terzo comma dell'art. 20 le parole « primo comma » sono sostituite dalle parole « secondo comma ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 28 è sostituito dal seguente:

« In sede di prima attuazione della presente legge e fino all'inquadramento del personale nelle piante organiche delle U.S.S.L., a norma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, le funzioni di responsabili di servizi di cui al precedente art. 3, primo comma, e conseguenzialmente di dirigente coordinatore amministrativo e di dirigente coordinatore sanitario, sono provvisoriamente attribuite dal comitato di gestione della U.S.S.L. a personale di ruolo, provvisoriamente assegnato alle U.S.S.L., appartenente al più elevato livello funzionale, sulla base delle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e tenuto conto della qualifica funzionale, delle funzioni esercitate e dei titoli posseduti ».

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 19 maggio 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 10 *aprile* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 10 *maggio* 1980, *prot. n.* 20802/4593).

(6152)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1980, n. **24.**

Proroga efficacia dei piani di ricostruzione dei comuni danneggiati dalla guerra.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 16 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'efficacia dei piani di ricostruzione dei comuni della regione Molise danneggiati dalla guerra, approvati in base al decreto legislativo luogotenenziale n. 154 del 2 marzo 1945, e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché scaduti, è prorogata fino alla loro completa attuazione.

Qualora la causa di decadenza del piano sia l'entrata in vigore del piano regolatore generale, la proroga della validità del piano di ricostruzione, soltanto al fine di poter utilizzare i fondi già stanziati dal Ministero dei lavori pubblici per le opere previste nei piani stessi è limitata alla realizzazione di quelle opere del piano di ricostruzione non in contrasto con le previsioni del piano regolatore generale e nello stesso riproposte.

Ai piani di ricostruzione prorogati si applica la disciplina statale di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 3 giugno 1980

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1980, n. **25.**

Interventi a favore della centrale del latte di Campobasso.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 16 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa di adottare organici provvedimenti, diretti a potenziare le strutture cooperative di raccolta, trasformazione e commercializzazione del latte, la regione Molise autorizza l'E.R.S.A.M. a corrispondere al Consorzio regionale allevatori e produttori latte di Campobasso, gestore della centrale, le somme occorrenti alla copertura dei disavanzi di gestione esistenti al 31 dicembre 1979, determinati dagli oneri di carattere straordinario sopportati per sostenere e valorizzare la produzione del latte nella regione Molise.

Art. 2.

Per l'effettuazione dei suddetti interventi l'E.R.S.A.M. accerta i disavanzi di gestione del Consorzio regionale allevatori e produttori latte di Campobasso, gestore della centrale, esistenti al 31 dicembre 1979 e determinati dagli oneri di carattere straordinario di cui al precedente art. 1.

Sulla base degli accertamenti tecnico-contabili conseguiti dall'E.R.S.A.M., la giunta regionale mette a disposizione del predetto ente i fondi al riguardo occorrenti.

Art. 3.

L'onere della spesa derivante dalla presente legge sarà finanziato con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1980, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *In aumento*:

Titolo II - rubrica n. 12 - settore 3 - nuovo cap. 47200 « Contributi all'E.R.S.A.M. per la copertura dei disavanzi di gestione esistenti al 31 dicembre 1979 del Consorzio regionale allevatori e produttori latte di Campobasso, gestore della centrale », con uno stanziamento di lire 388 milioni.

b) *In diminuzione*:

Titolo II - rubrica n. 12 - settore 2 - cap. 43010 « Contributi in annualità per la realizzazione di opere di distribuzione delle acque a carattere aziendale o interaziendale comprese tutte le relative attrezzature ed apparecchiature, nonché i lavori di sistemazione del terreno nonché per le opere di sistemazione del terreno » riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 388 milioni.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 3 giugno 1980

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1980, n. 26.

Assegnazione integrativa all'E.R.S.A.M. della somma di lire 500 milioni per interventi straordinari a sostegno della produzione del latte.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 16 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise, allo scopo di favorire il collocamento del latte prodotto nella Regione, effettua gli interventi straordinari previsti dalla presente legge per la raccolta, la trasformazione e la commercializzazione associata del latte.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assegnata all'E.R.S.A.M. la somma di 500 milioni, da destinare alla concessione di contributi alle cooperative di allevatori e loro consorzi, che attuino programmi organici per la raccolta o la trasformazione e la commercializzazione del latte o per entrambe le attività.

In contributi saranno anche erogati a favore di allevatori non facenti parte attualmente di cooperative o consorzi a condizione che, entro due mesi, aderiscano a cooperative già esistenti o ne costituiscano di nuove.

Art. 3.

La somma assegnata all'E.R.S.A.M., ai sensi del precedente articolo, dovrà essere destinata alla concessione di contributi agli organismi associativi, a copertura delle spese che dagli stessi saranno sostenute per l'organizzazione della raccolta, della trasformazione e della commercializzazione del latte, per il periodo di sei mesi, a decorrere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Per beneficiare dell'intervento previsto dal precedente art. 3, le cooperative di allevatori e loro consorzi sono tenuti:

1) a sottoporre all'approvazione dell'E.R.S.A.M. il programma degli interventi che ciascun organismo cooperativo intende realizzare;

2) ad impiantare, per lo svolgimento dell'attività prevista, separata gestione contabile;

3) a presentare all'E.R.S.A.M., entro trenta giorni dalla ultimazione dell'intervento, rendiconto analitico contenente le spese sostenute ed i ricavi conseguiti;

4) a corrispondere, ai conferenti, per tutta la durata dell'intervento, un prezzo non inferiore a L. 310 al litro di latte.

Art. 5.

L'E.R.S.A.M., sulla base dei preventivi presentati dagli organismi cooperativi interessati è autorizzato:

a) ad erogare acconti mensili sulle spese previste dal programma;

b) ad erogare, a chiusura della gestione relativa all'intervento, un contributo pari alla differenza tra le spese sostenute ed i ricavi conseguiti;

c) a prestare garanzia fidejussoria per le operazioni di credito di esercizio che gli organismi cooperativi andranno a stipulare con gli istituti di credito convenzionati con la Regione.

Entro 90 giorni dalla ultimazione dell'intervento, l'E.R.S.A.M. dovrà presentare alla giunta regionale il rendiconto relativo all'utilizzazione della somma assegnata, accompagnata da dettagliata relazione sull'attività svolta.

Art. 6.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è finanziato con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1980, sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *In aumento*:

Titolo II - rubrica n. 12 - settore 2 - nuovo cap. 45000 « Assegnazioni di fondi all'Ente regionale di sviluppo agricolo molisano - E.R.S.A.M., per interventi straordinari a favore di cooperative di allevatori a sostegno della produzione del latte » con uno stanziamento di competenza e una dotazione di cassa di L. 500.000.000.

b) *In diminuzione*:

Titolo II - rubrica n. 12 - settore 1 - cap. 43010 « Contributi in annualità per la realizzazione di opere di distribuzione delle acque a carattere aziendale o interaziendale, comprese tutte le relative attrezzature ed apparecchiature, nonché i lavori di sistemazione del terreno nonché per le opere di sistemazione del terreno » riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa di L. 500.000.000.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 3 giugno 1980

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1980, n. 27.

Norme integrative e di attuazione dei criteri e delle norme generali di cui al punto E), n. 2 e n. 3, dell'art. 319, in materia di liquami e fanghi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 16 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Oggetto della legge

E' regolato dalla presente legge lo smaltimento finale e non finale, diretto o indiretto:

a) dei liquami provenienti da insediamenti produttivi sul suolo e negli strati superficiali del suolo o in ogni altro settore finale diverso dalle acque superficiali o dalle fognature;

b) dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione o potabilizzazione;

c) dei fanghi o residui ad essi assimilabili a base non acquosa, salva l'applicabilità di disposizioni integrative da impartirsi per i singoli casi.

Lo scarico di liquami in acque superficiali o fognature è regolamentato dal piano regionale di risanamento idrico.

Art. 2.
Ambiti di applicazione

Nello smaltimento rientrano le seguenti operazioni:

1) stoccaggio provvisorio in azienda ed eventuali trattamenti aziendali;

2) trasporto;

3) conferimento ad aree o centri attrezzati;

4) ricevimento di residui prodotti da terzi;

5) deposito, spargimento sul suolo o negli strati superficiali del suolo;

6) stoccaggio controllato;

7) operazioni volte al recupero o al riciclo delle sostanze o dei valori energetici contenuti.

Art. 3.

Autorità competente

Ogni smaltimento dei residui di cui all'art. 1 della presente legge deve essere autorizzato.

Le autorizzazioni allo smaltimento, fermi gli obblighi e le competenze di cui ai criteri deliberati dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento e pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 1977, n. 48, sono rilasciate, in relazione alle rispettive competenze, dal sindaco o dal presidente del consorzio intercomunale, o dal presidente della comunità montana o dal presidente di eventuale consorzio istituito dalla Regione o dal presidente del consorzio per le aree e i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 4.

Recapiti ammessi

Il recapito finale dei residui di cui all'art. 1 della presente legge può avvenire:

a) sul suolo adibito ad uso agricolo;

b) sul suolo non adibito ad uso agricolo;

c) in cavità artificiali, limitatamente ai fanghi disidratati;

d) in stoccaggio controllato;

e) in unità geologiche profonde sicuramente isolate dalla superficie e delle acque sotterranee, limitatamente ai residui industriali per i quali sia dimostrata l'inesistenza di valide soluzioni alternative, previo parere della giunta regionale ed autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni;

f) in centri attrezzati.

Sul suolo, sia adibito o non ad uso agricolo, sono ammessi solo gli scarichi di liquami di cui all'art. 1, lettera *a)*, della presente legge, che non contengono sostanze tossiche accumulabili e che comunque non comportino pericolo per la falda idrica, sotto l'osservanza dei criteri di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

Domande di autorizzazione

Chiunque intenda effettuare le operazioni costituendi smaltimento ai sensi dell'art. 2 della presente legge, deve presentare domanda all'autorità competente ai sensi dell'art. 3.

Chiunque effettui, alla data dell'entrata in vigore della presente legge le suddette operazioni, deve presentare domanda entro tre mesi all'autorità competente esclusi i casi di cui all'art. 1 lettera *a)* della presente legge, nei quali sia già stata presentata la domanda di autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni.

In ogni caso chiunque domandi di effettuare il deposito o lo smaltimento di residui sul suolo e negli strati superficiali del suolo o in stoccaggio controllato deve indicare l'area a ciò destinata, documentandone la disponibilità e l'idoneità valutata ai sensi dell'allegato 5 dei criteri di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Trasporti

Il trasporto dei residui di cui all'art. 1 della presente legge, deve essere effettuato mediante veicoli idonei ad evitare ogni spandimento o immissione molesta.

I veicoli adibiti al trasporto devono essere previsti di bolletta di accompagnamento.

Sono esonerati dalle prescrizioni dei precedenti commi i trasporti delle deiezioni animali provenienti da allevamenti zootecnici e destinate ad essere sparse sul suolo agricolo secondo la corrente pratica agronomica, con le norme ed i limiti di cui al punto 23 dell'allegato 5 dei criteri di cui al precedente art. 3.

Art. 7.

Tutela del territorio

La Regione delibera il piano di siti idonei allo smaltimento finale dei fanghi di cui alle lettere *b)* e *c)* della presente legge.

A tal fine la giunta regionale entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, adotta il progetto di piano che trasmette ai comuni, alle comunità montane e gli altri eventuali enti gestori dei servizi di cui alla presente legge e ne dà notizia sul Bollettino ufficiale della regione Molise con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.

Entro i successivi novanta giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla giunta regionale.

Entro lo stesso termine gli enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonché le amministrazioni dello Stato e le aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla giunta regionale.

La giunta regionale entro i successivi novanta giorni, esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dei siti idonei allo smaltimento finale dei fanghi e trasmette gli atti al consiglio regionale per i provvedimenti di competenza.

Nelle norme di attuazione del piano sono compresi i criteri per l'attrezzature dei siti e per l'esercizio delle attività di smaltimento dei fanghi.

Entro tre mesi dall'approvazione del piano regionale i comuni interessati adeguano ad esso gli strumenti urbanistici.

Il piano regionale determina altresì le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge.

Il piano dei siti per lo smaltimento dei fanghi sarà coordinato col piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi.

Art. 8.

Attività agricole e zootecniche

Le deiezioni provenienti da allevamenti zootecnici sono considerate nel loro complesso liquami.

Le imprese agricole adibite all'allevamento del bestiame classificabili tra gli insediamenti produttivi presentano le domande di cui all'art. 5 della presente legge.

La definizione delle imprese agricole da considerare insediamenti civili sarà effettuata ai sensi del penultimo comma dello art. 14 della legge n. 319 del 10 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9.

Sanzioni

Salvo l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge n. 319 del 1976 e sue successive modifiche ed integrazioni, le violazioni alle norme previste con la presente legge sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da L. 100.000 a 500.000, in relazione alla gravità del fatto commesso e del danno arrecato all'ambiente, da irrogarsi dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 10.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 3 giugno 1980

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1980, n. 28.

Norme per la determinazione delle tariffe relativa ai servizi di fognatura e depurazione delle acque di rifiuto di cui alla legge n. 319 del 10 maggio 1976, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 16 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'importo del canone dovuto ai comuni o ai consorzi intercomunali o alle comunità montane per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque

di rifiuto è determinato, ai sensi della legge n. 319 del 10 maggio 1976, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità alle tabelle *A*, *B* e *C*.

Art. 2.

Qualora in sede di adozione del bilancio di previsione il costo del servizio risulti inferiore a quello indicato nelle tabelle di cui al precedente articolo, l'ente gestore è tenuto ad investire l'importo corrispondente alla differenza così risultante in attività di miglioramento e potenziamento dei servizi in oggetto.

Qualora in sede di adozione del bilancio di previsione il costo del servizio risulti superiore a quello indicato nelle tabelle di cui al precedente articolo, la Regione integra la spesa con proprio contributo fino alla concorrenza del costo suddetto previo accertamento della congruità della previsione stessa.

La Regione può subordinare l'erogazione del contributo di cui al precedente comma alla costituzione di strutture consortili o alla delega alle comunità montane della realizzazione e della gestione dei servizi in oggetto.

Art. 3.

La denuncia degli scarichi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere effettuata, entro tre mesi dalla stessa all'ente gestore del servizio.

Coloro che intendono attivare scarichi dopo l'entrata in vigore della presente legge devono essere preventivamente autorizzati dall'ente gestore del servizio e comunicare allo stesso entro il primo trimestre dell'anno successivo le qualità e le quantità delle acque scaricate.

Deve essere altresì autorizzato dall'ente gestore ogni cambiamento di destinazione, ampliamento, ristrutturazione, trasferimento di insediamenti, produttivi o civili, ed ogni mutamento delle qualità e quantità delle acque scaricate.

Le modalità per gli adempimenti degli obblighi di cui al presente articolo sono stabilite dalla giunta regionale.

Art. 4.

Il canone decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Per le utenze già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge il canone decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è divenuta esecutiva la delibera con la quale l'ente gestore ha determinato le tariffe.

La comunicazione di cessazione di utenza nel corso dell'anno, purché accertata, estingue l'obbligo di corrispondere il canone a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui la comunicazione stessa è stata presentata.

Art. 5.

L'ente gestore provvede alla formazione dei ruoli amministrativi e alle variazioni dei ruoli già formati sulla base delle denunce presentate, degli accertamenti e delle rettificazioni apportate d'ufficio.

Art. 6.

Qualora gli impianti di depurazione siano costituiti da fosse Imnoff o equivalenti la tariffa relativa al trattamento di depurazione viene ridotta alla metà.

Art. 7.

L'eventuale onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà quantificato annualmente con la stessa legge approvativa del bilancio regionale.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 3 giugno 1980

d'AIMMO

(*Omissis*).

(6334)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802620)